Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — **ROMA — Mercoledì, 24 luglio** — **Numero 175.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 512 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Presso ogni Corte, tribunale e pretura vi è un cancelliere. Vi possono essere anche vice cancellieri, aggiunti di cancelleria ed alunni.

Presso ogni ufficio del pubblico ministero vi è un segretario. Vi possono essere anche sostituti segretari, aggiunti di segreteria ed alunni.

Art. 2.

Le carriere delle cancellerie e delle segreterie sono unificate nella graduatoria e distinte solamente nelle funzioni.

Il numero dei funzionari di cancelleria e segreteria, la loro divisione per gradi e categorie, e lo stipendio ad essi assegnato è stabilito nella tabella annessa alla presente legge.

Con RR. decreti sarà provveduto alla ripartizione dei funzionari fra i vari uffici giudiziari.

Art. 3.

I cancellieri, i vice cancellieri, gli aggiunti di cancelleria e quelli che ne fanno le veci, assistono i giu-

dici nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni contrassegnandone le firme; ricevono gli atti giudiziari e pubblici concernenti il loro ufficio; eseguiscono le registrazioni degli atti, li conservano in deposito e ne rilasciano le copie e gli estratti ai termini delle leggi di procedura, e compiono tutte le altre funzioni loro demandate dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 4.

I segretari, i sostituti segretari, gli aggiunti di segreteria e quelli che ne fanno le veci, assistono il procuratore generale, il procuratore del Re ed i loro sostituti in tutti gli atti, nei quali la legge richiede il loro intervento, e compiono le funzioni, che vengono loro delegate.

Art. 5.

Gli alunni sono funzionari dell'ordine giudiziario. Essi prestano servizio nelle cancellerie e segreterie compiendo quegli atti, che vengono ad essi commessi dai rispettivi capi.

Art. 6.

Per essere nominato alunno occorre, oltre le condizioni generali prescritte dall'art. 9 dell'ordinamento giudiziario, 6 dicembre 1865, n. 2626:

1° essere di moralità e di condotta sotto ogni riguardo incensurabile e di sana costituzione fisica;

2° avere compiuto l'età di 18 anni e non superate quella di 25;

3° avere conseguito la licenza ginnasiale o la promozione dal 2° al 3° corso di istituto tecnico, escluso qualsiasi titolo equipollente;

4° avere superato un esame di concorso secondo le norme fissate dal regolamento.

Art. 7.

Le promozioni da alunno gratuito a retribuito, e da una classe all'altra di alunni retribuiti, hanno luogo per ordine di anzianità.

Art. 8.

Il tempo passato dall'alunno in aspettativa per motivi di salute o di famiglia, e quello passato in servizio militare per obbligo di leva non interrompono il servizio e non pregiudicano l'anzianità. Il tempo passato in aspettativa, per motivi di sospensione dall'ufficio, o fuori di servizio, si deduce interamente dal computo dell'anzianità.

Durante l'aspettativa per motivi di salute o di famiglia, di sospensione dall'ufficio o di prestazione di servizio militare per obbligo di leva, deve lasciarsi vacante all'alunno un posto corrispondente a quello che occupa.

Agli alunni retribuiti è corrisposto, in caso di aspettativa per motivi di salute legalmente accertati, un assegno pari alla metà della retribuzione.

Art. 9.

L'alunno, dopo quattro anni dalla nomina, può ottenere l'abilitazione agli uffici di cancelleria e segreteria, quando superi con buon esito un esame pratico secondo le norme fissate dal regolamento.

Non può peraltro essere nominato aggiunto di cancelleria o segreteria, se nel suddetto periodo di quattro anni non ne abbia prestato almeno tre di servizio effettivo.

Art. 10.

I funzionari del Ministero di grazia e giustizia, che abbiano appartenuto al personale delle cancellerie e segreterie, possono a loro domanda essere chiamati alla precedente carriera col diritto alle promozioni ed agli aumenti di stipendio, che loro sarebbero spettati nella medesima, ma con grado non superiore a quello di cancelliere di tribunale.

Il giudizio sulla promovibilità, sul grado e sulla classificazione, sarà dato coi criteri e nei modi stabiliti da successivi articoli, in quanto siano applicabili, da una Commissione istituita presso la Corte di cassazione di Roma, e composta del primo presidente, del procuratore generale e di un consigliere eletto dalla Corte in assemblea generale per un biennio.

Fungerà da segretario un funzionario di cancelleria o di segreteria nominato dal primo presidente. Se lo stipendio goduto dal funzionario fosse superiore a quello corrispondente al grado, cui venga promosso, la differenza gli sarà conservata come assegno personale fino a quando questo cessi per la promozione di grado o passaggio di categoria.

Art. 11.

La promozione dei funzionari di cancelleria e segreteria da uno ad altro grado oltre a quello di aggiunto è conferita per merito e per anzianità, con le norme indicate negli articoli seguenti.

Per la promozione a qualsiasi grado non è più richiesta laurea.

I passaggi di categoria avvengono unicamente per anzianità.

Art. 12.

In ogni sede di Corte di appello è instituita una Commissione composta del primo presidente, del procuratore generale e d'un consigliere di appello, eletto dalla Corte in assemblea generale per un biennio.

Il primo presidente, sentito il procuratore generale, destina ogni anno un funzionario di cancelleria o di segreteria a fare da segretario della Commissione.

Lo stesso funzionario dura in carica un anno e non può essere rinominato che dopo cinque anni.

Art. 13.

Le Commissioni indicate nell'articolo precedente devono essere dai capi degli uffici giudiziari rese edotte con informazioni motivate, almeno una volta all'anno, della capacità, operosità e condotta di ciascun funzio-

nario delle cancellerie o segreterie, e di qualsiasi fatto che valga a dimostrare il merito o il demerito.

Tali informazioni sono comunicate all'interessato, che lo chieda, per le proprie osservazioni.

Art. 14.

Le dette Commissioni debbono, alla fine di ogni anno, procedere allo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria di grado inferiore a quello di cancelliere di Corte d'appello, che abbiano raggiunta la prima categoria o, se si tratta di funzionari non divisi in categorie, siano entrati nella prima metà della graduatoria alla quale appartengono.

Agli effetti dello scrutinio e della promozione, le Commissioni, tenuti presenti i precedenti di ciascuno ed i rapporti dei rispettivi capi, ed esaminati, ove occorra, i lavori di ufficio e quant'altro possa far prova della capacità, della operosità e della condotta del funzionario, lo assegnano alla classe, che, con giudizio complessivo, credono proporzionata al suo merito.

A tale scopo i funzionari scrutinati vengono divisi in tre classi: dei promovibili per merito, dei promovibili per anzianità, degli impromovibili.

Art. 15.

Una copia conforme delle deliberazioni delle Commissioni verrà trasmessa al ministro guardasigilli.

Il funzionario avrà notizia della deliberazione che lo riguarda e degli elementi e documenti che l'hanno determinata, ed avrà diritto nel termine di un mese di domandare la revisione del giudizio.

La Commissione delibererà sentito il reclamante, ove questi lo richieda.

Dopo due anni dallo scrutinio o dalla revisione del medesimo, il funzionario potrà domandare un nuovo scrutinio. Un nuovo scrutinio potrà in ogni tempo essere provocato di ufficio.

Art. 16.

I posti, che si rendono vacanti, sono assegnati per due terzi ai funzionari della prima classe, per l' altro terzo a quelli della seconda.

Gli assegnati alla terza classe non possono essere promossi.

Tra i funzionari della stessa classe la promozione ha luogo per ordine di anzianità.

Art. 17.

Le Commissioni indicate nell'art. 12 debbono altresì dare il loro parere, quando si tratti di sottoporre un funzionario a provvedimenti disciplinari superiori all'ammonizione.

Per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso le Corti di cassazione, il parere sarà dato da una Commissione istituita presso la Corte rispettiva e composta nei modi stabiliti dall'art. 10.

Art. 18.

I funzionari, che abbiano compiuto settanta anni di età, sono collocati a riposo d'ufficio, salvo ogni diritto alla pensione od indennità ai termini di legge.

Art. 19.

Nei casi di assoluta urgenza o di necessità di servizio, su richiesta motivata dei capi d'ufficio, il primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, può applicare temporaneamente un vice cancelliere od un aggiunto di cancelleria, un sostituto segretario od un aggiunto di segreteria, od un alunno da uno ad un altro ufficio giudiziario del proprio distretto. L'applicazione non potrà durare più di sei mesi, e non potrà essere prorogata che una sola volta e per lo stesso termine. Dell'applicazione e della proroga, come dei motivi che le hanno determinate, dovrà immediatamente informarsi il ministro della giustizia.

L'applicazione da uno ad altro ufficio di diverso distretto può essere ordinata nei medesimi casi e per lo stesso tempo, e limitatamente agli aggiunti di cancelleria e segreteria od agli alunni, dal ministro della giustizia.

Art. 20.

Verificandosi presso una autorità giudiziaria il caso di mancanza o impedimento del cancelliere, del vice cancelliere o dell'aggiunto di cancelleria, o del segretario, del sostituto segretario o dell'aggiunto di segreteria, possono essere assunti a farne le veci, il cancelliere, il vice cancelliere o l'aggiunto di cancelleria addetti ad altra autorità giudiziaria del luogo; oppure il segretario, il sostituto segretario o l'aggiunto di segreteria addetti alla medesima o ad altre autorità del luogo; oppure un alunno; o, in loro mancanza, un notaro esercente o il segretario o vice segretario comunale.

Art. 21.

Entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge tutti i funzionari di cancelleria e segreteria saranno scrutinati in conformità delle norme stabilite dagli articoli precedenti. In base a tale scrutinio il ministro guardasigilli pubblicherà una nuova graduatoria generale dei detti funzionari distinti per gradi e per classi, in conformità della tabella organica annessa alla presente legge.

Limitatamente a questo primo scrutinio saranno rispettati, per determinare l'anzianità, i diritti acquisiti a norma delle disposizioni dell'art. 16 della legge 2 luglio 1903.

In nessun caso, però, potrà esser diminuito lo stipendio spettante al giorno dell'attuazione della legge, conservandosi la differenza come assegno personale, fino a quando questa cessi per la promozione di grado o passaggio di categoria.

Art. 22.

I funzionari, che per effetto dell'attuazione della presente legge dovessero cambiare di residenza o di funzioni, potranno, a loro domanda o d'ufficio, esser mantenuti nelle residenze attuali e nelle attuali funzioni, anche quando per l'attuazione della legge conseguano la promozione od un aumento di stipendio.

L'efficacia di questa disposizione cessa quando il funzionario ottenga, dopo l'attuazione della legge, la promozione.

Art. 23.

Sarà indetto, un mese dopo l'attuazione della legge, un concorso per titoli e per esame a 500 posti di alunno fra i diurnisti ed amanuensi, senza limite di età, che prestino servizio da non meno di cinque anni nelle cancellerie e segreterie giudiziarie del Regno.

A parità di merito, saranno preferiti coloro, che siano stati assunti in servizio per decreto dei capi dei collegi giudiziari e dei pretori, o siano retribuiti con assegni fissi.

L'esame consisterà in una prova pratica di abilitazione e di idoneità e la graduatoria sarà formata in base ai risultati dell'esame, ai precedenti di servizio ed all'anzianità.

I diurnisti e gli amanuensi, che non abbiano vinto il concorso, cessano immediatamente dal servizio.

Art. 24.

I funzionari, i quali alla pubblicazione della presente legge siano forniti di laurea in giurisprudenza e siano nello scrutinio assegnati alla prima classe, saranno preferiti nelle promozioni agli altri della medesima classe.

Art. 25.

Pei vice-cancellieri di Cassazione, che si trovavano in servizio al 1° gennaio 1903, resta ferma la disposizione dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1903, numero 259.

Art. 26.

Il Governo del Re è autorizzato ad aumentare di quattro il numero degli ispettori del Ministero di grazia e giustizia per rendere regolare il servizio d'ispezione delle cancellerie e segreterie giudiziarie, specialmente per i depositi e per le spese di giustizia.

Il Governo del Re è altresì autorizzato a disciplinare con regolamento tale servizio d'ispezione, avvalendosi all'uopo anche dell'opera di dieci cancellieri di tribunale e di Corte d'appello o di grado parificato, in circoscrizioni che saranno determinate col regolamento stesso. A questi funzionari, che continueranno a far parte del ruolo delle cancellerie, sarà corrisposto per tale servizio un assegno annuo di L. 500, oltre l'indennità di missione.

Alla spesa relativa, che non potrà in complesso eccedere l'ammontare di lire cinquantamila, comprese le indennità di missione, sarà provveduto mediante diminuzione, fino alla concorrenza della somma anzidetta, nel fondo stanziato in bilancio per le spese di giustizia con la contemporanea iscrizione della somma stessa in aumento agli stanziamenti di cui agli articoli 1, lettera *a*) e 10 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 27.

La presente legge entrerà in vigore non più tardi del 1° gennaio 1908, intendendosi abrogata da quel giorno ogni disposizione contraria.

La parte che riguarda gli stipendi, sarà attuata in tre esercizi finanziari consecutivi.

A tale effetto la maggiore spesa occorrente, verrà inscritta in bilancio per un terzo nell'esercizio 1907-908, per due terzi nell'esercizio 1908-909, e per l'intero nell'esercizio 1909-910.

L'ordine e la misura dei preindicati aumenti di stipendio saranno determinati con decreto Reale da emanarsi d'accordo coi ministri di grazia e giustizia e del tesoro, e da pubblicarsi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre necessarie per il coordinamento della presente legge con altre leggi e per l'attuazione della medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 18 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Tabella organica.

Numero degli impiegati	Designazione degli impiegati	Classi	Numero per classi	Stipendio individuale	Stipendio per classe
5	Cancellieri di Corte di cassazione	1ª	10	7,000	70,000
5	Segretari di proc. gen. di Cassazione				
20	Cancellieri di Corte d'appello	1ª	21	6,000	126,000
18	Vice-cancellieri di Corte di cassazionne.	2ª	21	5,000	105,000
20	Segretari di Proc. gen. d'appello.				
5	Sostituti segretari di Procura gen. di cassazione.	3ª	21	4,500	94,500
162	Cancellieri di tribunale . .	1ª	226	4,000	904,000
198	Vice cancellieri di Corte d'appello.	2ª	226	3,500	791,000
162	Segretari di R. procura . .				
156	Sostituti segretari di Proc. gen. di Appello.	3ª	226	3,000	678,000
909	Vice cancellieri di tribunale	1ª	1049	2,500	2,622,500
166	Sostituti segretari di R. procura.				
549	Cancellieri di pretura . . .	2ª	1575	2,000	3,150,000
741	Aggiunti di cancelleria e segreteria	1ª	1741	1,500	2,611,500
850	Alunni retribuiti di cancelleria e segreteria giudiziarie	1ª 2ª	450 400	1,200 900	540,000 360,000
300	Alunni gratuiti di cancelleria e segreteria giudiziarie		—	—	—
5266	Totale . . .		6266		12,052,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.

Il numero 513 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli stanziamenti dei bilanci delle Provincie e dei Comuni, che abbiano per oggetto la conservazione o la nuova istituzione di cattedre ambulanti d'agricoltura, possono essere autorizzati con le stesse forme prescritte dall'art. 287 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164.

Art. 2.

I Consorzi, costituiti o che si costituiranno a tale scopo, col concorso del Governo, s'intendono continuativi, salvo modificazioni o soppressioni, deliberate dagli enti interessati autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa e approvate dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 3.

Giascun Consorzio eleggerà una Commissione locale di vigilanza che, regolata da apposite norme approvate dal Ministero d'agricoltura, provvederà al buon andamento e a facilitare l'opera della cattedra ambulante.

Le cattedre ambulanti contemplate dalla presente legge sono sottoposte all'alta vigilanza del Ministero di agricoltura. Esse dovranno inviare annualmente al Ministero stesso i conti preventivi ed i consuntivi nonchè una relazione sul loro andamento e sui risultati conseguiti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 515 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera di deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I ruoli organici, dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sono stabiliti in conformità delle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla presente legge.

Art. 2.

I vice segretari (quadro I della tabella *A*) procedono nel ruolo da L. 1500 a L. 3000 per aumenti quadriennali di L. 500 ciascuno, meno l'ultimo che è sessennale, e da L. 3000 a L. 4000 per aumenti quinquennali di L. 500 ciascuno.

I vice segretari a L. 2000 e 2500 che superano l'esame al posto di segretario, secondo le norme stabilite dal regolamento, quando non possano ottenere subito la promozione a segretario, ne conservano il diritto anche se, per il maturarsi di successivi quadrienni o quinquenni dovessero trovarsi, al momento del passaggio, con stipendio superiore a L. 3000; in questo caso entrano nel grado di segretario al posto corrispondente al loro stipendio.

I vice segretari conservano il diritto di adire ai futuri esami finchè non hanno raggiunto lo stipendio di L. 3000.

Art. 3.

I segretari e segretari capi (quadro II della tabella *A*) procedono nel ruolo da L. 3000 a L. 5000 per aumenti quadriennali di L. 500 ciascuno.

Le funzioni di capo sezione, ispettore centrale, distrettuale capo e distrettuale, direttore provinciale aggiunto, vice-direttore, direttore delle costruzioni e di direttore locale sono affidate a segretari scelti dall'Amministrazione come segue:

a) quelle di capo sezione, direttore provinciale, direttore provinciale aggiunto ed ispettore centrale e distrettuale capo e direttore capo delle costruzioni: ai segretari capi ed ai segretari qualificati ottimi a L. 5000, 4500 e 4000 ed ai segretari a L. 3500 che siano stati promossi per concorso di merito o che abbiano superato la prova di idoneità riportando almeno 9/10 dei punti complessivi delle materie d'esame ed abbiano ottenuto il diploma dell'istituto superiore postale-telegrafico;

b) quelle di vice direttore provinciale, ispettore distrettuale, direttore delle costruzioni e direttore locale, ai segretari a L. 4000, 3500 e 3000.

Per le funzioni di capo sezione, direttore provinciale aggiunto, ispettore centrale e distrettuale capo e di direttore capo delle costruzioni è conferita agli incaricati che abbiano L. 3500 e 4000 di stipendio, un'indennità, oltre lo stipendio, di L. 300 annue.

Tale indennità cessa di diritto col conseguimento dello stipendio di L. 4500.

Art. 4.

Gli ufficiali postali telegrafici (quadro I della tabella *B*) procedono nel ruolo dallo stipendio di L. 1200 fino a quello di L. 2700 per aumenti quadriennali di L. 300 ciascuno e dallo stipendio di L. 2700 fino a quello di L. 3600 per aumenti quinquennali di L. 300 ciascuno. Da L. 3600 a 4000 l'aumento è pure quinquennale.

Gli ufficiali postali telegrafici, che superano l'esame al posto di capo d'ufficio, secondo le norme del regolamento, e non possono ottenere subito la promozione a capo d'ufficio, ne conservano il diritto anche se, per maturarsi di successivi quadrienni o quinquenni, dovessero trovarsi, al momento del passaggio, con stipendio superiore a L. 3000. In questo caso entrano nel quadro III della tabella *B*, al posto corrispondente al loro stipendio ed in mancanza della corrispondenza a quello immediatamente superiore.

Gli ufficiali postali telegrafici, conservano il diritto di adire ai futuri esami finchè non hanno raggiunto lo stipendio di L. 3000.

Art. 5.

Gli ufficiali telegrafici (quadro II della tabella *B*) progrediscono, sullo stipendio da essi attualmente percepito, per aumenti quadriennali di L. 300 ciascuno, fino a L. 2700 e poi come gli ufficiali postali telegrafici (quadro I stessa tabella).

Se l'ultimo aumento per raggiungere le L. 2700 risulta inferiore a L. 300, l'ultimo quadriennio è ridotto in ragione della differenza dell'aumento.

Non si tiene conto della maggiore anzianità ottenuta per effetto di tale riduzione quando essa riesca pregiudizievole ad altre anzianità già acquisite.

Valgono per gli ufficiali telegrafici, in ordine agli esami pel posto di capo d'ufficio, le norme stabilite per gli ufficiali postali telegrafici.

Art. 6.

I capi d'ufficio (quadro III della tabella *B*) progrediscono nel ruolo dallo stipendio di L. 3000 a quello di L. 3800 per aumenti quadriennali di L. 400 ciascuno; da L. 3800 a L. 4000 il periodo è di tre anni.

Art. 7.

Le ausiliarie (quadro IV della tabella *B*), progrediscono nel ruolo dallo stipendio di L. 1200 fino a quello di L. 1950 per aumenti quadriennali di L. 250 ciascuno; dallo stipendio di L. 1950 a quello di L. 2450 gli aumenti sono quinquennali di L. 250 ciascuno.

Se l'ultimo aumento per raggiungere le L. 1950 risulta inferiore a L. 250, l'ultimo quadriennio è ridotto in ragione della differenza di aumento.

Non si tiene conto della maggiore anzianità ottenuta per effetto di tale riduzione quando essa riesca pregiudizievole ad altre anzianità già acquisite.

Art. 8.

Gli ufficiali d'ordine (quadro V della tabella *B*) progrediscono nel ruolo dallo stipendio di L. 1200 fino a quello di L. 2200 per aumenti quadriennali di L. 250 ciascuno, e dallo stipendio di L. 2200 a quello di L. 2700 per aumenti quinquennali pure di L. 250 ciascuno.

Se l'ultimo aumento per raggiungere le L. 2200 risulta inferiore a L. 250, l'ultimo quadriennio è ridotto in ragione della differenza di aumento.

Non si tiene conto della maggiore anzianità ottenuta per effetto di tale riduzione quando essa riesca pregiudizievole ad altre anzianità già acquisite.

Gli ufficiali d'ordine, salvo quanto è stabilito dal reg-

lamento per il passaggio di categoria, raggiunto lo stipendio di L. 2450 e 2700 sono chiamati a concorrere ai posti di capo d'ufficio a L. 3000 secondo le norme del regolamento stesso.

Art. 9.

I meccanici (quadro VI della tabella *B*) progrediscono nel ruolo dallo stipendio di L. 2000 fino a quello di L. 3200 per aumenti quadriennali di L. 300 ciascuno.

È stabilito un posto di capo meccanico a L. 3500 da conferirsi per concorso secondo le norme del regolamento.

Art. 10.

I vice commessi e vice portalettere (quadro I della tabella *C*) dopo un biennio sono nominati commessi e portalettere a L. 1000.

I commessi e portalettere dopo un quadriennio sono nominati vice brigadieri e vice messaggeri a L. 1200.

I vice brigadieri e vice messaggeri dopo un quadriennio passano brigadieri e messaggeri a L. 1400 progredendo nel ruolo fino allo stipendio di L. 2000 per aumenti quinquennali di L. 200 ciascuno.

Sono stabiliti due posti di commesso superiore a L. 2000.

Art. 11.

Le commesse (quadro II della tabella *C*) progrediscono dallo stipendio di L. 600 a quello di L. 900 per aumenti quadriennali di L. 150 ciascuno; da L. 900 a L. 1100 per aumenti quinquennali di L. 100 ciascuno.

Art. 12.

Gli agenti di manutenzione (quadro III della tabella *C*) progrediscono nel ruolo dallo stipendio di L. 1000 a quello di L. 1400 per aumenti quadriennali di L. 200 ciascuno e dallo stipendio di L. 1400 a quello di L. 2000 per aumenti quinquennali pure di L. 200 ciascuno.

Art. 13.

Gli operai meccanici (quadro IV della tabella *C*) progrediscono nel ruolo dallo stipendio di L. 1300 a quello di L. 1500 per aumento biennale di L. 200 e dallo stipendio di L. 1500 a quello di L. 2000 per aumenti biennali di L. 250 ciascuno.

Gli operai meccanici raggiunto lo stipendio di L. 1750 avranno diritto, dopo superato un esame, di conseguire la nomina a meccanico a L. 2000.

Può essere in conseguenza aumentato, a norma dei bisogni del servizio, il numero dei meccanici del quadro VI della tabella *B*.

Art. 14.

Il numero complessivo dei posti componenti i quadri delle tabelle *A*, *B* e *C*, annesse alla presente legge, può essere mantenuto integro, assumendo, secondo i casi come volontari od alunni, od allo stipendio minimo degli altri quadri delle dette tabelle, tanti funzionari od agenti, quanti sono quelli eliminati in ciascun quadro per morti, collocamenti a riposo e destituzioni.

Art. 15.

Le norme per il reclutamento di tutto il personale, per le promozioni e per i passaggi di categoria sono stabilite dal regolamento.

Nei casi di passaggio di categoria o di quadro, gli impiegati ed agenti, che in conseguenza del passaggio stesso venissero ad avere uno stipendio inferiore a quello da essi fruito nella categoria o nel quadro che lasciano, conservano la differenza a titolo di maggiore assegno *ad personam*. Il maggior assegno è assorbito dalle successive promozioni.

Art. 16.

Il regolamento stabilisce le norme per la qualificazione degli impiegati ed agenti.

Gli impiegati (esclusi quelli contemplati nel quadro III della tabella *A*) e gli agenti che sono qualificati ottimi, abbreviano di tre mesi la scadenza del periodo per ogni qualificazione ottenuta.

Le qualificazioni che hanno dato luogo all' abbreviamento di un periodo, non possono essere computate per l'abbreviamento di altro periodo.

Quando però l'abbreviamento di tre mesi non abbia potuto aver effetto per intero in un periodo, la rimanenza è computata sul periodo successivo.

L'impiegato od agente non qualificato *buono* ritarda di tre mesi, per ogni mancata qualificazione, il compimento del periodo di avanzamento.

Tuttavia, una qualifica di *ottimo* compensa una precedente mancata qualificazione di buono.

Art. 17.

Il numero degli agenti a L. 900 del quadro I della tabella *C*, annessa alla presente legge, può essere aumentato in ragione del numero degli agenti subalterni fuori ruolo, che, ai termini dell'articolo seguente, hanno compiuto il biennio di servizio.

Parimente il numero degli agenti a L. 1000 del quadro III e degli operai meccanici a L. 1300 del quadro IV della detta tabella *C* può essere aumentato in ragione dei bisogni del servizio e nei limiti delle somme stanziate in bilancio.

Art. 18.

La retribuzione dei vuotacassette e dei portapieghi e portalettere suburbani (agenti subalterni fuori ruolo) varia da un minimo di L. 700 ad un massimo di L. 850.

Gli agenti subalterni fuori ruolo, passando in ruolo, sono nominati vicecommessi a L. 900. Il passaggio ha luogo nel primo giorno del mese successivo a quello in cui gli agenti stessi compiono due anni di servizio fuori ruolo, purchè in questo periodo non siano incorsi nella censura o, per due volte, nel rimprovero solenne.

La censura ritarda il passaggio in ruolo di un anno e il rimprovero solenne lo ritarda di sei mesi.

Sono esclusi dal passaggio in ruolo gli agenti che abbiano subìto punizioni disciplinari superiori alla censura o che siano incorsi per più di due volte nella censura o per più di quattro volte nel rimprovero solenne.

Art. 19.

Colla legge dello stato di previsione il Governo indicherà il numero, la qualità e la spesa del nuovo personale da assumere in ruolo in relazione alle necessità dimostrate dal servizio.

Il Governo del Re è autorizzato a portare allo stato di previsione della spesa per il Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1907-908, le variazioni derivanti dalla applicazione della presente legge.

Art. 20.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, che andrà in vigore col 1° luglio 1907.

È data facoltà al Governo, sentito il Consiglio di Stato, di stabilire col regolamento le norme organiche per l'applicazione della presente legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 21.

Tutti i funzionari ed agenti delle tabelle *A*, *B* e *C*, salvo le eccezioni qui di seguito stabilite, che al 1° luglio 1907 avranno compiuto, secondo i casi, il biennio, il triennio, il quadriennio nello stipendio da essi percepito, giusta le tabelle annesse alla legge 11 luglio 1904, n. 344, ed alle successive del 9 luglio 1905, nn. 345 e 346, otterranno subito lo stipendio superiore stabilito dalla presente legge; gli altri avranno l'aumento a mano a mano che matureranno il voluto periodo di permanenza nello stipendio da essi fruito.

Tuttavia, durante gli esercizi 1907-908 e 1908-909 i funzionari ed agenti, con un biennio di permanenza allo stipendio attuale, avranno l'aumento, indipendentemente dalla maturazione del rispettivo periodo, a seconda che si verificheranno vacanze utili per eliminazioni, nei singoli quadri.

In conseguenza di ciò, la quantità dei funzionari ed agenti da nominarsi allo stipendio minimo di ciascun quadro, sarà ridotta in ragione della spesa occorrente per le promozioni di cui al comma precedente.

Art. 22.

Gli attuali capi sezione, ispettori centrali e direttori provinciali, di 1ª e 2ª classe, conserveranno il rispettivo titolo anche se saranno esonerati dalle funzioni.

Acquistano e mantengono gli stessi titoli i promovendi ai posti che si saranno resi vacanti fino a tutto il 30 giugno 1907.

Art. 23.

L'assegnazione dei punti di merito per gli anni 1903, 1904 e 1905, ai sensi del secondo comma dell'art. 336 del regolamento approvato con R. decreto del 14 ottobre 1906, n. 546, non ha più luogo.

È concesso però a tutti indistintamente gli attuali ufficiali telegrafici e primi ufficiali, l'abbreviamento di nove mesi sul quadriennio o quinquennio in corso, a tacitazione definitiva di ogni e qualunque diritto relativo ai punti di merito, di cui sopra.

Inoltre, a tutti gli ufficiali telegrafici e primi ufficiali, cui furono conferiti punti di merito pel 1902, è concesso un ulteriore abbreviamento sul periodo in corso di tante volte 18 giorni quanti sono i punti di merito ottenuti.

Coloro che non possono fruire sul periodo in corso di tutto l'abbreviamento, scontano la differenza sul periodo successivo.

Art. 24.

Al 1° luglio 1907 gli attuali ufficiali postali telegrafici (ex aiutanti di 1ª, 2ª e 3ª categoria), senza pregiudizio della migliore posizione che avessero già conseguito, saranno collocati allo stipendio che risulterà applicando alla rispettiva loro anzianità assoluta di servizio la progressione degli avanzamenti di stipendio a periodi fissi indicata nel quadro I della tabella *B*, annessa alla presente legge.

Dall'anzianità di cui sopra sarà dedotto agli effetti del calcolo dello stipendio:

a) il periodo di servizio dalla nomina ad aiutante in tirocinio a quella di aiutante effettivo;

b) ogni periodo di aspettativa valutato giusta la legge sulle pensioni.

Per l'aumento successivo sarà ritenuta utile pel quadriennio o pel quinquennio da maturarsi la frazione di quadriennio non valutata per l'assegnazione dello stipendio giusta il primo comma.

Raggiunto lo stipendio di L. 3000 cessa ogni applicazione del presente articolo.

Art. 25.

I capi d'ufficio a L. 3300 passano subito a L. 3800 se hanno compiuto il quadriennio di classe. Se non hanno compiuto il quadriennio, passano a L. 3400, e, salva l'eccezione del primo capoverso dell'art. 21, proseguiranno a L. 3800 a mano a mano che compiranno il quadriennio dalla data della loro promozione a L. 3300.

I capi d'ufficio a L. 3600 passano subito a L. 4000 se si trovano di aver compiuto il triennio in classe. In caso contrario, passano a L. 3800, e, salva l'eccezione del primo capoverso dell'art. 21, conseguiranno la promozione a L. 4000, dopo compiuto il triennio a L. 3800, computandone l'inizio dalla data della loro promozione a L. 3600.

Art. 26.

I capi d'ufficio, già di 1ª categoria dopo la sistemazione del loro stipendio, giusta l'articolo precedente, po-

tranno, su domanda, far passaggio nel quadro I della tabella *A* annessa alla presente legge. In detto quadro saranno collocati allo stipendio corrispondente a quello cui perverranno al 1° luglio 1907, o successivamente. Mancando la corrispondenza di stipendio avranno quello fissato dal quadro I, che risulterà immediatamente inferiore allo stipendio da essi percepito. In tal caso conserveranno la differenza a titolo di maggiore assegno *ad personam* fino ad assorbimento di tale maggiore assegno per successivi aumenti.

Il periodo per l'aumento di stipendio nel quadro I della tabella *A* comincierà a decorrere dalla data della sistemazione di ciascuno di questi funzionari nel quadro III della tabella *B*.

I posti nel quadro III della tabella *B* annessa alla presente legge, saranno diminuiti di quanto saranno aumentati quelli del quadro I della tabella *A* in conseguenza del passaggio di cui al presente articolo.

Col regolamento sarà stabilito un termine per l'esercizio del diritto di opzione.

Art. 27.

I capi d'ufficio, già vice segretari nell' Amministrazione centrale, che nel maggio del 1898, sebbene dichiarati idonei dal Consiglio d'amministrazione al grado di segretario, secondo le norme del R. decreto 18 febbraio 1897, n. 72, non furono promossi in applicazione dell'art. 9 del R. decreto organico 26 gennaio 1899, n. 43, qualora essi ne facciano domanda entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge, o nominati segretari con lo stipendio di L. 3500 e prenderanno posto in ruolo di seguito a coloro che saranno promossi segretari a L. 3500 al 1° luglio 1907.

Quelli dei funzionari di cui si tratta che al momento della nomina godranno uno stipendio superiore a L. 3500 conserveranno la differenza quale maggiore assegno *ad personam* da eliminarsi coi successivi aumenti.

Dalla data di nomina a segretari a L. 3500 comincerà a decorrere per tutti il periodo di tempo utile per il successivo aumento di stipendio.

I posti del quadro III della tabella *B* annessa alla presente legge, saranno diminuiti di quanti saranno aumentati quelli del quadro II della tabella *A* in conseguenza del passaggio di cui al presente articolo.

Inoltre quei capi d' ufficio già vice segretari della fattispecie, che rientreranno in prima categoria a seguito d'ulteriore esame, riprenderanno il posto di ruolo che avevano prima dell' applicazione dell' art. 9 del R. decreto 26 gennaio 1899 con l' anzianità relativa senza diritto agli arretrati di stipendio.

Art. 28.

I laureati in giurisprudenza ed in scienze fisico-matematiche che appartengono alla 2ª categoria del personale, faranno passaggio al quadro I della tabella *A* a L. 1500 di seguito alla promozione degli attuali volontari.

I posti del quadro I della tabella *B* a L. 1200 saranno diminuiti di n. 65 e conseguentemente saranno aumentati di 52 quelli del quadro I della tabella *A*, a L. 1500.

Art. 29.

Il capo meccanico dallo stipendio attuale passa a L. 3500.

I meccanici a L. 2500 con due sessenni, passano a L. 2900 col maggiore assegno *ad personam* di L. 100.

Il quadriennio per il conferimento dello stipendio superiore decorrerà dal 1° luglio 1907.

Quelli a L. 2500 passano a L. 2600, quelli a L. 2000 con due sessenni passano a L. 2300 col maggiore assegno *ad personam* di L. 100. Quelli a L. 2000 con un sessennio passano a L. 2300.

Il quadriennio per il conferimento dello stipendio superiore tanto per i meccanici, che passano a L. 2600, quanto per quelli che passano a L. 2300 decorrerà dal 1° luglio 1907.

Gli altri meccanici a L. 2000, non hanno, salva l'eccezione del primo capoverso dell'art. 21, aumento immediato di stipendio, ma il quadriennio per essi si computerà dalla data della rispettiva nomina.

Il maggiore assegno sarà assorbito dall'aumento quadriennale.

Art. 30.

I serventi sono nominati commessi.

I commessi ed i portalettere che attualmente percepiscono lo stipendio di L. 900 saranno promossi a L. 1000 dal 1° luglio 1907, e da questa data decorrerà per loro il quadriennio.

È concesso un anno di abbreviamento pel primo quinquennio a tutti gli agenti del quadro I della tabella *C*, che all' attuazione della presente legge si troveranno allo stipendio di L. 1400, 1600 o 1800.

Gli agenti a L. 1200 del quadro I della tabella *C* con venti e più anni di anzianità di ruolo, che all' attuazione della presente legge non avranno la promozione, otterranno immediatamente un maggiore assegno *ad personam* di L. 100 annue, che cesserà col conseguimento dell'aumento di stipendio.

Art. 31.

Le serventi delle sezioni telegrafiche femminili sono nominate commesse.

Le commesse che attualmente sono retribuite con L. 2.50 al giorno passano a L. 1000; quelle retribuite con L. 2.25 al giorno passano a L. 900; quelle retribuite con L. 2 e L. 1.75 al giorno passano a L. 750; quelle retribuite con L. 1.50 al giorno passano a L. 600.

Il rispettivo periodo quadriennale o quinquennale comincerà a decorrere dal 1° luglio 1907.

Art. 32.

Col 1° luglio 1907 passano a L. 1200 quelli agenti di manutenzione che hanno compiuto un quadriennio allo stipendio di L. 1000, gli altri, salva l'eccezione di cui al primo capoverso dell'art. 21, otterranno la promozione a L. 1200 alla maturazione del quadriennio calcolato dalla data della loro nomina a L. 1000.

Gli agenti che al 1° luglio 1907, si trovano a L. 1100, 1300, 1500 sono collocati subito rispettivamente a L. 1200, 1400 e 1600 per conseguire un'ulteriore promozione immediata a L. 1400, 1600 e 1800, se abbiano compiuto il quadriennio od il quinquennio allo stipendio di L. 1100, 1300 e 1500; in caso contrario, salva l'eccezione di cui all'art. 21, otterranno la seconda promozione a mano a mano che matureranno il rispettivo periodo calcolato dalla data della promozione a L. 1100, 1300 e 1500.

Art. 33.

Gli attuali operai meccanici passano in ruolo col 1° luglio 1907 nel quadro IV della tabella *C* annessa alla presente legge.

Quelli retribuiti con L. 5 al giorno saranno collocati a L. 2000, quelli retribuiti con L. 4.75 al giorno saranno collocati a L. 1750 e quelli retribuiti con L. 4 al giorno saranno collocati a L. 1500.

Il biennio decorrerà per tutti dal 1° luglio 1907.

Art. 34.

Gli attuali gondolieri prendono posto nel quadro I della tabella *C*, dal 1° luglio 1907. Quelli che avranno una retribuzione superiore alle L. 1000 (compresi i maggiori assegni) saranno nominati vice-brigadieri e vice-messaggeri a L. 1200; gli altri saranno nominati commessi e portalettere a L. 1000.

Il quadriennio decorrerà per tutti dal 1° luglio 1907.

Art. 35.

Gli attuali agenti subalterni fuori ruolo (vuotacassette, portapieghi e portalettere suburbani) nominati a tutto il 30 giugno 1905, saranno assunti in ruolo dal 1° luglio 1907, salva l osservanza delle condizioni stabilite dall'art. 18; quelli con L. 1000 di retribuzione saranno nominati commessi e portalettere a L. 1000; tutti gli altri saranno nominati vice commessi e vice portalettere a L. 900 col maggiore assegno *ad personam* di L. 50 annue per ciascuno degli agenti medesimi che abbiano già una retribuzione di L. 900. Il rispettivo quadriennio o biennio decorrerà dal 1° luglio 1907.

Gli agenti subalterni fuori ruolo con la retribuzione di L. 900, nominati nel periodo dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1907, continueranno a percepire tale retribuzione fino a che passeranno, a suo tempo, vice commessi o vice portalettere a L. 900, col maggiore assegno di L. 50 di cui sopra.

I maggiori assegni verranno assorbiti con la successiva promozione a L. 1000.

Art. 36.

I fattorini telegrafici ammessi anteriormente al regolamento organico approvato con R. decreto del 14 ottobre 1900, n. 374, e che rinunziarono al passaggio in ruolo ai sensi dell'art. 9 della legge 11 luglio 1904, n. 344, saranno, a loro domanda, da presentarsi entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, nominati vice commessi e vice portalettere a L. 900, conservando, quale assegno *ad personam*, la differenza fra tale stipendio di L. 900 e la retribuzione complessiva da ciascuno di essi attualmente percepita, ma con rinunzia a qualsiasi maggiore emolumento per recapito di telegrammi o per quadrienni anteriori al 1° luglio 1907.

Il maggiore assegno sarà gradatamente diminuito a misura degli aumenti di stipendio.

Agli attuali agenti subalterni di ruolo provenienti dai fattorini telegrafici anziani i quali accettarono di entrare in pianta a L. 900, giusta il disposto dell'art. 9 della legge 11 luglio 1904, n. 344, terzo capoverso, sarà corrisposto dal 1° luglio 1907 un complemento di assegno *ad personam* di L. 260 annue ciascuno, che si andrà eliminando coi successivi aumenti di stipendio.

Art. 37.

I procacci, per lo scambio degli effetti postali, che attualmente sono addetti alle stazioni ferroviarie di Castellammare Adriatico e di Taranto saranno nominati agenti subalterni fuori ruolo a L. 850 dal 1° luglio 1907.

Parimente gli avventizi che attualmente prestano servizio presso l'ufficio dei collaudi in Roma saranno nominati agenti subalterni fuori ruolo a L. 850 col maggiore assegno di L. 50 dal 1° luglio 1907.

Art. 38.

Nel primo concorso da bandirsi dopo il 1° luglio 1907 pel posto di ufficiale d'ordine non si terrà conto dei limiti di età stabiliti dall'art. 149 del regolamento approvato con R. decreto del 14 ottobre 1906, n. 546, in riguardo degli agenti subalterni di ruolo e fuori ruolo, dei ricevitori e dei supplenti.

Così, non si terrà conto del limite d'età, stabilito dall'art. 282 del citato regolamento in ordine alle nomine di allievi guardafili da farsi nel luglio 1907.

Gli agenti subalterni di ruolo e fuori ruolo ed i fattorini telegrafici che hanno disimpegnato o che attualmente disimpegnano funzioni d'impiegato saranno nominati ufficiali d'ordine a L. 1200 dal 1° luglio 1907, osservando le norme da stabilirsi nel regolamento. In conseguenza di ciò sarà aumentato il numero dei posti a L. 1200 del quadro V della tabella *B* di quanti sarà diminuito il numero dei posti di L. 1000 del quadro I della tabella *C* ed il numero dei posti degli agenti subalterni fuori ruolo e dei fattorini telegrafici.

Art. 39.

Il disposto dell'art. 15 della presente legge si appli-

cherà subito, ma senza effetto retroattivo, a quei funzionari che si trovano nelle condizioni contemplate dall'articolo stesso.

Art. 40.

Gli impiegati ed agenti qualificati *ottimi* giusta il disposto del primo comma dell'art. 181 del regolamento approvato con R. decreto del 14 ottobre 1906, i quali non avranno conseguito la promozione di merito avanti il 1° luglio 1907, otterranno invece l'abbreviamento del periodo ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

Se le promozioni di merito o a scelta ai sensi degli articoli 160 ultimo comma e 162 del regolamento succitato non potessero farsi avanti il 1° luglio 1907, si effettueranno ugualmente dopo la data anzidetta con effetto dal giorno in cui ebbero luogo le corrispondenti promozioni per anzianità, ma non anteriormente alla data 1° novembre 1906.

Salvo il disposto dell'art. 23 non è riconosciuta alcuna efficacia ai punti di merito di cui gli impiegati si trovassero eventualmente ancora dotati.

Art. 41.

Fino a quando non sarà pubblicato il regolamento per l'esecuzione della presente legge, resteranno in vigore, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della legge stessa, le norme del regolamento approvato con R. decreto del 14 ottobre 1906, n. 546.

I posti di nuova creazione contemplati dalla presente legge sono conferiti a scelta del ministro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 19 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
SCHANZER.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Tabella A.

Ruolo di 1ª categoria (Personale direttivo).

Quadro I.

475	Vice segretari a	L.	4,000
	Id.	»	3,500
	Id.	»	3,000
	Id.	»	2,500
	Id.	»	2,000
	Id.	»	1,500
100	Volontari	»	
1	Bibliotecario	»	4,000
576			

Quadro II.

711	Segretari capi a	L.	5,000
	Id.	»	4,500
	Segretari a	»	4,000
	Id.	»	3,500
	Id.	»	3,000

Quadro III.

4	Direttori generali a L. 9,000	L.	36,000
4	Ispettori generali a L. 8,000	»	32,000
1	Direttore dell'Istituto superiore postale-telegrafico a L. 7,000	»	7,000
1	Direttore capo della ragioneria centrale a L. 7,000	»	7,000
9	Capi divisione, direttori superiori di 1ª classe a L. 7,000	»	63,000
14	Capi divisione, direttori superiori di 2ª classe a L. 6,000	»	84,000
33		L.	229,000

Tabella B.

Ruolo di 2ª categoria
(Personale amministrativo-contabile e d'ordine).

Quadro I.

5285	Primi ufficiali a	L.	4,000
	Id.	»	3,600
	Id.	»	3,300
	Id.	»	3,000
	Ufficiali postali-telegrafici a	»	2,700
	Id.	»	2,400
	Id.	»	2,100
	Id.	»	1,800
	Id.	»	1,500
	Id.	»	1,200
200	Alunni	»	
5485			

Quadro II.

1401	Primi ufficiali a	L.	4,000
	Id.	»	3,600
	Id.	»	3,300
	Id.	»	3,000
	Ufficiali telegrafici a	»	2,700
	Id.	»	2,600
	Id.	»	2,550
	Id.	»	2,500
	Id.	»	2,450
	Id.	»	2,300
	Id.	»	2,250
	Id.	»	2,200
	Id.	»	2,000
	Id.	»	1,950
	Id.	»	1,700

Quadro III.

725	Capi ufficio a	L.	4,000
	Id.	»	3,800
	Id.	»	3,400
	Id.	»	3,000

Quadro IV.

937	Ausiliario a	L.	2,450
	Id.	»	2,200
	Id.	»	1,950
	Id.	»	1,900
	Id.	»	1,850
	Id.	»	1,800
	Id.	»	1,700
	Id.	»	1,650
	Id.	»	1,600
	Id.	»	1,450
	Id.	»	1,400
	Id.	»	1,200

Quadro V.

2460	Ufficiali d'ordine a	L.	2,700
	Id.	»	2,450
	Id.	»	2,200
	Id.	»	2,150
	Id.	»	2,100
	Id.	»	2,050
	Id.	»	2,000
	Id.	»	1,950
	Id.	»	1,900
	Id.	»	1,850
	Id.	»	1,800
	Id.	»	1,700
	Id.	»	1,650
	Id.	»	1,600
	Id.	»	1,450
	Id.	»	1,400
	Id.	»	1,200

Quadro VI.

1	Capo meccanico a	L.	3,500
55	Meccanici a	»	3,200
	Id.	»	2,900
	Id.	»	2,600
	Id.	»	2,300
	Id.	»	2,000
56			

Tabella C.

Ruolo di 3ª categoria (Personale subalterno).

Quadro I.

2	Commessi superiori a	L.	2,000
8066	Brigadieri e messaggeri	»	2,000
	Id.	»	1,800
	Id.	»	1,600
	Id.	»	1,400
	Vicebrigadieri e vicemessaggeri	»	1,200
	Commessi e portalettere	»	1,000
	Vicecommessi e viceportalettere	»	900
8068			

Quadro II.

27	Commesse a	L.	1,100
	Id.	»	1,000
	Id.	»	900
	Id.	»	750
	Id.	»	600

Quadro III.

1140	Agenti di manutenzione a	L.	2,000
	Id.	»	1800
	Id.	»	1,600
	Id.	»	1,400
	Id.	»	1,200
	Id.	»	1,000

Quadro IV.

10	Operai meccanici a	L.	2,000
	Id.	»	1,750
	Id.	»	1,500
	Id.	»	1,300

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro
SCHANZER.

Il numero 507 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 28 giugno 1906, n. 432, col quale si bandisce un concorso a premi fra enti morali, privati proprietari e agricoltori dell'Agro romano, per la costruzione di ricoveri per operai avventizi, stallo razionale e per la provvista di acqua potabile;

Considerato che è opportuno prorogare i termini del concorso in modo che i proprietari compresi nella zona soggetti al bonificamento agrario, possano prendervi parte, dopo conosciute le decisioni adottate per i rispettivi fondi dalla Commissione di vigilanza istituita con l'art. 33 del testo unico delle leggi dell'8 luglio 1883, n. 1489 e 13 dicembre 1903, n. 474;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le domande di ammissione al concorso bandito col R. decreto 28 giugno 1906, n. 432, potranno essere presentate al Ministero di agricoltura fino a tutto il mese di giugno 1908.

Art. 2.

L'assegnazione dei premi avrà luogo nel primo semestre del 1910.

Art. 3.

Le opere con le quali i concorrenti intendono prendere parte al concorso, dovranno essere ultimate entro il 31 dicembre 1909.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

Visto, *Il guardasigilli:* Orlando.

Il numero 508 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del dì 1° settembre 1906, col quale è bandito, per la Sardegna, un concorso a premi per promuovere la istituzione di latterie sociali cooperative;

Visto l'art. 7 del detto Nostro decreto, col quale si stabilisce che le domande di ammissione al concorso debbano essere presentate non più tardi del 30 giugno

1907, e che non più tardi del 31 dicembre 1907 le latterie concorrenti debbono inviare il bilancio di esercizio per un periodo non minore di un semestre;

Considerata la opportunità di prorogare i termini anzidetti per dare agio alle latterie della Sardegna di concorrere numerose alla gara e di assicurarne la buona riuscita;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a premi, bandito con Nostro decreto del 1° settembre 1906, per promuovere, nella Sardegna, la istituzione di latterie sociali cooperative, e quello per la presentazione, da parte delle latterie concorrenti, del bilancio di esercizio per un periodo non minore di un semestre, sono prorogati rispettivamente, al 31 dicembre 1907 e al 30 giugno 1908.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

Visto, *Il guardasigilli:* Orlando.

Il numero 509 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Riconosciuta l'opportunità d'incoraggiare i proprietari, gli enfiteuti ed i conduttori dei fondi rustici dell'Agro romano soggetti al bonificamento agrario obbligatorio ad eseguire non soltanto le opere prescritte dalla Commissione di vigilanza per l'esecuzione delle leggi sull'Agro stesso, ma ancora le coltivazioni da esse raccomandate;

Considerata la convenienza di premiare gli innestatori e potatori che prenderanno stabile dimora nell'Agro romano;

Tenuti presenti i bisogni ognor crescenti della popolazione cittadina ed anche della maggiore richiesta di frutta da parte dei mercati esteri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai proprietari ed enfiteuti dell'Agro romano soggetto al bonificamento agrario obbligatorio che direttamente o per mezzo dei loro affittuari, gli uni e gli altri coadiuvati da operai fissi, pianteranno, durante un triennio, a partire dall'autunno 1907, alberi da frutta di specie o varietà distinte, e fra le più adatte ai terreni ed al clima, innestate da uno o due anni sul franco (*selvatico*) o su soggetti di riconosciuta affinità e resistenza, sarà dato un premio corrispondente a quaranta centesimi di lira per ogni pianta attecchita e portante frutta, del quale premio centesimi trenta andranno a favore del proprietario, dell'enfiteuta o dell'affittuario che farà eseguire la piantagione e dieci a favore del direttore tecnico dell'azienda e degli operai frutticoltori.

Art. 2.

Metà del premio sarà dato nell'ottobre successivo al collocamento a dimora degli alberelli e l'altra metà dopo constatata la prima maturazione delle frutta.

Art. 3.

Le domande per l'ammissione al presente concorso a premio fisso saranno elencate in ordine cronologico e nel medesimo ordine accolte fino all'esaurimento della somma di lire quaranta mila (L. 40,000) a questo scopo stabilita.

Art. 4.

Le lire quaranta mila, di cui all'articolo precedente, nonchè le indennità al personale tecnico incaricato delle constatazioni e verifiche, faranno carico al capitolo 75 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1906-907.

Art. 5.

Con decreto Ministeriale saranno specificate le norme e le condizioni che devono regolare il conferimento del premio proporzionale in discorso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

Visto, *Il guardasigilli:* Orlando.

Il numero 510 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto n. 56 del 22 febbraio 1906 che stabilisce il servizio militare in generale e quelli d'artiglieria, del genio, di sanità, di commissariato e della giustizia militare;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio d'artiglieria pei comandi d'artiglieria da campagna sarà ordinato conforme è stabilito dalla tabella annessa al presente decreto e, per ordine Nostro, firmata dal ministro della guerra.

Art. 2.

La tabella suddetta andrà in vigore alla data del 1° aprile 1907.

Art. 3.

Col presente decreto viene abrogata la tabella n. 2 annessa al R. decreto n. 56 sovracitato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

VIGANÒ.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Circoscrizione territoriale per il servizio d'artiglieria pei comandi d'artiglieria da campagna.

Comandi d'artiglieria da campagna	Corpi d'armata nel cui territorio i comandi d'artiglieria hanno giurisdizione
Milano	I e III corpo d'armata.
Alessandria	II corpo d'armata.
Mantova	IV e V corpo d'armata.
Bologna	VI e VII corpo d'armata.
Firenze	VIII e IX corpo d'armata.
Napoli	X, XI e XII corpo d'armata.

Roma, addì 11 luglio 1907.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
VIGANÒ.

Il numero **CCXXVIII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 8 settembre 1878, n. 4498, che determina le attribuzioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Torino in data 18 giugno e 17 ottobre 1906, della Camera di commercio ed arti di Torino in data 11 marzo 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per iniziativa del Comitato promotore delle onoranze a Giovanni Gutenberg celebrate nel 1900 nella ricorrenza del 500° anniversario della sua nascita, e sotto gli auspicî del municipio, è istituita in Torino una scuola professionale tipografica denominata « Scuola tipografica e di arti affini di Torino ».

Essa è alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 2.

Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono, all'atto dell'approvazione del presente statuto:

il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 1000;
il Comune con L. 2000;
la Camera di commercio con L. 2000;
e altri enti locali in somme variabili di anno in anno.

Concorrono eziandio al mantenimento della Scuola tutti i sottoscrittori di una o più azioni di L. 10 caduna, con impegno triennale, azioni che si emettono a fondo perduto, in numero illimitato, e che potranno venir coperte dai tipografi e da tutte quelle altre persone le quali, ancorchè non appartenenti all'industria tipografica, vorranno rendersi benemerite dell'istituzione.

I sottoscrittori di una o più azioni saranno considerati azionisti della Scuola pel solo periodo di tempo in cui soddisferanno all'impegno che con la sottoscrizione si assumono, e formeranno coi membri della Scuola, le assemblee generali.

Art. 3.

La Scuola tipografica e di arti affini si prefigge i seguenti scopi:

1° curare, per mezzo di corsi regolari di insegnamento, l'istruzione tecnica, artistica e letteraria degli apprendisti compositori, impressori, legatori e fonditori;

2° cooperare all'incremento della cultura tecnica e generale degli operai tipografi mercè l'apertura di corsi speciali e di adatte letture o conferenze;

3° promuovere l'unità ortografica delle edizioni;

4° raccogliere e conservare, nella misura e nei limiti che la situazione finanziaria dell'istituzione saranno per consentire, tutte quelle pubblicazioni e quei lavori che per il loro merito tecnico od artistico potessero servire di utile consultazione.

In relazione ai suaccennati scopi, gli insegnamenti, da impartirsi nelle ore serali di ciascun giorno feriale, vengono divisi in letterari, teorici e pratici.

Formano parte dell'insegnamento letterario le lingue italiana e francese ed i primi elementi di latino e greco; eventualmente di inglese e tedesco; ed infine, come complemento, la storia dell'origine e dell'evoluzione della stampa.

Appartengono all'insegnamento teorico gli elementi del disegno decorativo applicato all'arte tipografica ed alla rilegatura del libro; la stenografia applicata alla composizione tipografica; le nozioni meccaniche più necessarie sulle macchine da stampa e sui motori elettrici; le nozioni tecniche sulle carte e sugli inchiostri; gli elementi per il calcolo del costo delle materie prime e della mano d'opera; la formazione dei prezzi, ecc.

Compongono l'insegnamento pratico le seguenti materie divise in corsi:

a) composizione tipografica;
b) stampa tipografica;
c) fusione dei caratteri;
d) legatoria.

Presentandosene l'occorrenza o con il maggiore sviluppo della scuola il Consiglio direttivo, previa l'approvazione del Ministero, potrà aprire dei corsi speciali, quali quelli di stereotipia e galvano-plastica, delle incisioni fotomeccaniche, di incisione in legno, ecc.

Così pure, verificandosene l'opportunità, il Consiglio direttivo potrà aprire dei corsi diurni, stabilendo apposite tasse di frequenza.

Art. 4.

La durata dei corsi è normalmente fissata in tre anni, in capo ai quali all'allievo che riporta, a giudizio di apposite Commissioni esaminatrici, almeno 8[10 nella prova finale del corso pratico e 6[10 nelle prove finali dei corsi teorici e letterari, vien rilasciato un diploma di idoneità a passare operaio di seconda categoria.

Per tutti i detti corsi, oltre ai tre anni di cui sopra, è stabilito un quarto corso, o corso di perfezionamento, al quale potranno accedere anche gli operai. Ai frequentatori di questo corso che nella prova finale riporteranno, a giudizio della Commissione esaminatrice, almeno 8[10, verrà rilasciato un diploma di pratica conoscenza.

Art. 5.

L'anno scolastico incomincia nel mese di ottobre e termina alla fine di maggio.

Nella seconda quindicina di maggio hanno luogo gli esami di promozione e di licenza.

Art. 6.

La direzione dell'andamento didattico della scuola spetta al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Il direttore della scuola, sentito il parere del Consiglio direttivo, proporrà al Ministero i programmi d'insegnamento e gli orari delle lezioni compilati dal collegio degli insegnanti e corrisponderà direttamente col Ministero per tutto ciò che si riferisce all'andamento didattico della scuola.

Art. 7.

L'amministrazione della scuola è affidata ad un Consiglio direttivo composto come segue:

un rappresentante nominato dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

uno dell'Amministrazione comunale;

uno della Camera di commercio ed arti;

uno della sezione compositori della Federazione italiana dei lavoratori del libro;

uno della sezione impressori della Federazione italiana dei lavoratori del libro;

uno della sezione fonditori della Federazione italiana dei lavoratori del libro;

uno dell'Unione pio-tipografica italiana, sede di Torino;

uno della Società fra artisti tipografi;

due dell'assemblea generale degli azionisti e membri fondatori.

Il direttore fa parte di diritto del Consiglio con voto deliberativo.

Avranno diritto di avere un proprio rappresentante, con voto deliberativo, nel Consiglio direttivo della Scuola, quegli enti i quali concorreranno al mantenimento di essa con un contributo annuo non inferiore alle L. 500.

I membri elettivi del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il presidente, il vice presidente ed il segretario sono scelti dal Consiglio fra i suoi membri.

Art. 8.

Il Consiglio direttivo si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la Scuola. Si aduna inoltre tutte le volte che il bisogno lo richieda, in seguito a convocazione del presidente o dietro domanda scritta di almeno tre consiglieri.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando vi intervenga almeno la metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti del Consiglio che non intervengono alle adunanze di esso per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;

b) convoca l'assemblea ordinaria degli azionisti e membri fondatori nel mese di settembre e le altre assemblee straordinarie che le circostanze rendessero necessarie;

c) compila il bilancio preventivo della scuola e lo trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

d) compila il conto consuntivo che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero predetto, insieme ai documenti giustificativi, due mesi dopo la chiusura dell'esercizio;

e) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

f) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della Scuola;

g) dà parere al Ministero su tutti i provvedimenti riguardanti le disposizioni regolamentari, i programmi, i ruoli organici;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico a tutti gli enti che contribuiscono al mantenimento della Scuola, una particolareggiata relazione sull'andamento della Scuola stessa;

i) esercita le funzioni di patronato pel collocamento degli alunni licenziati dalla Scuola.

Art. 10.

Il numero degli insegnanti e del personale addetto al servizio della scuola, come pure i loro stipendi saranno determinati da una pianta organica stabilita dal Consiglio direttivo ed approvata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 11.

Il direttore e gli insegnanti saranno nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio in seguito a concorso pubblico o su proposta del Consiglio direttivo.

Il personale di servizio è nominato dal Consiglio direttivo con l'approvazione del Ministero.

Art. 12.

Il direttore coadiuva il presidente nella esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e nell'amministrazione della scuola; provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola; propone i provvedimenti che reputi utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate riferisce al Consiglio direttivo il quale delibererà sull'opportunità o meno di informarne il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Art. 13.

Gli insegnanti esercitano rispettivamente gli uffici loro assegnati sotto la vigilanza del direttore.

Il Collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, compila gli orari ed i programmi di inse-

gnamento da sottoporsi all'approvazione del Ministero, sceglie, previa approvazione del Consiglio direttivo, i libri di testo che si reputassero necessari all'esplicazione dei programmi scolastici, fa le proposte per l'acquisto di materiale didattico e scientifico e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento di cui all'art. 15.

Il Collegio degli insegnanti si riunisce almeno una volta al mese per intendersi sullo svolgimento o coordinamento dei programmi di insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero sottoposti al suo esame.

Il Collegio stesso è subordinato nelle sue deliberazioni alla ratifica da parte del Consiglio direttivo.

Art. 14.

Il servizio di Cassa della scuola sarà fatto da un solido Istituto di credito locale, all'uopo designato dal Consiglio direttivo.

In pari tempo il Consiglio direttivo designerà uno dei suoi membri per effettuare gli incassi ed i pagamenti, autorizzandolo a tenere una somma di cui si fisserà il limite massimo per far fronte ai bisogni giornalieri di Cassa.

Art. 15.

Con un regolamento da approvarsi dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, saranno stabilite le norme relative alle assemblee generali degli azionisti e membri fondatori, all'ammissione degli alunni, agli esami di promozione e di licenza, agli obblighi degli alunni e del personale della scuola, alle norme per la gestione dei laboratori e a tutte le altre disposizioni che valgano ad assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 16.

Il presente statuto potrà essere modificato con decreto Reale sopra proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio sentito il parere del Consiglio direttivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente R. decreto:

Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio:

N. CCLXV (Dato a Roma, il 9 giugno 1907), col quale si erige in ente morale la Società di mutuo soccorso degl'ingegneri, architetti e dottori in matematica delle provincie venete e di Mantova, con sede in Venezia, e se ne approva lo statuto organico.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re**, *in udienza del 16 giugno 1907, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Giarre (Catania).*

Sire!

Una inchiesta testè eseguita ha accertato che nel comune di Giarre i pubblici servizi sono in completo abbandono e l'Amministrazione si trova impotente a risolvere i principali problemi che ad essa s'impongono.

È risultato altresì che l'Amministrazione provvede soltanto ai bisogni di quelle frazioni del Comune, i cui rappresentanti fanno parte della maggioranza; abusa delle spese facoltative per aumentare gli uffici e gli assegni degli impiegati ad essa favorevoli, ed altri ne nomina in eccedenza al numero stabilito della pianta organica; ha tolto, per sole ragioni di partito, la direzione dell'ufficio al segretario comunale per darla ad un vice segretario; ha sospeso un ragioniere soggetto per tredici mesi ad una inchiesta priva di risultato, mentre vengono mantenuti in servizio impiegati malamente usciti da giudizi penali, per quanto assolti, ed uno ne fu riammesso sebbene condannato per peculato. Si è poi provveduto alla nomina di impiegati gratuiti in sovrannumero, essendo ancora in ufficio quelli che devono sostituire; si abusa sulla concessione delle pensioni, delle gratificazioni, dei compensi anche per servizi immaginari; si pagano indebite supplenze per le scuole, oltre il periodo stabilito dalla legge.

Altre irregolarità sono state messe in luce dalla inchiesta circa il servizio delle casse funebri e quello della illuminazione, nonchè circa l'aggiudicazione di terra comunale.

La concessione di L. 24,000 all'appaltatore del dazio consumo in seguito all'abolizione del dazio sui farinacei, ha accreditato sospetti e provocato istruttorie penali a carico di due ex sindaci.

Si pagano spese non consentite da alcuna legge a maestre ed a consiglieri comunali, mentre ancora non si è approvato il conto del 1904 e non sono stati presentati quelli del 1905 e del 1906.

La Giunta municipale, alla quale furono contestate siffatte irregolarità, si richiamò alle deliberazioni del Consiglio e alle superiori approvazioni o dichiarò di ignorarle, e nulla propose di fare per eliminare o correggere una condizione di cose assolutamente intollerabile.

È quindi necessario ricorrere allo scioglimento di quel Consiglio comunale, come ha riconosciuto il Consiglio di Stato con suo parere 14 corrente per poter provvedere al riordinamento dell'azienda e costituire una nuova rappresentanza che meglio rispecchi la maggioranza degli elettori; ed io mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema del relativo decreto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Giarre, in provincia di Catania, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Vittorio Colli (1) è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

(1) Con R. decreto 23 giugno 1907 è stato nominato R. commissario per il comune di Giarre il dott. Giovanni Garzaroli, in sostituzione del cav. dott. Vittorio Colli.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 27, dal 1° al 7 luglio 1907.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 luglio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	*Alessandria*	Asti	Agliano	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Castigliole	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Montaldo.	»	1	—	1	—	1	—
	Aquila	Cittaducale	Cittareale	»	1	—	1	—	1	—
	Belluno	Feltre	Arsiè	»	1	—	1	—	1	—
	Brescia	Brescia	Brescia.	»	1	—	1	—	1	—
	»	Salò	Ono Degno.	»	1	—	6	—	6	—
	Caserta	Caserta	Marcianise	»	1	—	1	—	1	—
	»	Piedimonte	San Gregorio	»	1		5	—	5	—
	Catanzaro	Catanzaro	Davoli	»	1	—	25	—	25	—
	Milano	Milano	Garbagnate.	»	1	—	1	—	1	—
	Modena	Mirandola	San Prospero	»	1	1	—	—	1	—
	Palermo	Palermo	Palermo	»	2	—	2	—	2	—
	Porto Maur.	San Rocco	Trione.	»	1	—	1	—	1	—
	Potenza	Lagonegro	Senise	ovina	1	—	3	—	3	—
	Rovigo	Occhiobello	Fiesso Umb.	bovina	1	—	1	—	1	—
	Sassari	Ozieri	Bonotutti.	»	1	—	2	—	2	—
	Treviso	Treviso	Asolo	»	1	—	1	—	1	—
	Vicenza	Asiago	Treschè Conca . . .	»	1	—	1	—	1	—
					20	1	55	—	56	—
Carbonchio sintomatico	*Parma*	Borgo S. Donn.	Sissa.	bovina	2	—	4	—	4	—
	Verona	San Pietro	Breonio	»	1	—	1	—	1	—
					3	—	5	—	5	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 luglio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Afta epizootica	*Alessandria*	Alessandria	Rocchetta L.	bovina	—	10	—	10	—	—
	»	»	Alluvioni C.	»	—	—	8	—	—	8
	»	Novi	Cabella.	»	—	—	6	—	—	6
	»	»	Grondona	»	—	35	—	25	—	10
	»	Tortona	Tortona	»	—	10	—	10	—	—
	Aquila	Aquila	Capitignano	»	1	—	2	—	—	2
	»	Avezzano	Pereto	ovina	—	10	—	—	—	10
	»	»	Id.	bovina	—	1	—	—	—	1
	»	»	Opi	»	10	37	20	—	—	57
	Avellino	Avellino	Serino	»	—	7	—	—	7	—
	»	Sant'Angelo L.	Senerchia	»	—	70	80	—	—	150
	»	Avellino	Montoro S.	»	—	—	3	—	—	3
	Bergamo	Bergamo	Taleggio	»	2	75	—	40	—	35
	»	»	Rota Fuori	»	1	2	—	2	—	—
	»	»	Mezzoldo	»	1	10	20	—	—	30
	»	»	Branzi	»	1	80	—	25	—	55
	»	»	Valtorta	»	1	6	34	—	—	40
	»	»	Brumano	»	1	9	—	2	—	7
	»	»	Ornica	»	1	4	—	—	—	4
	»	»	Foppolo	»	1	6	8	6	—	8
	»	»	Roncobello	»	2	15	70		—	85
	»	»	Carona	»	1	4	20	—	—	24
	»	»	Vallese.	»	1	—	16	—	—	16
	»	Treviglio	Asiago.	»	4	4	—	—	—	4
	»	»	Antegnate	»	—	—	—	—	—	—
	»	Clusone	Ardesio	»	4	58	—	20	—	38
	»	»	Parre	»	—	17	—	9	—	8
	Bologna	Bologna	Bazzano	»	1	—	16	—	—	16
	»	»	Bologna	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Budrio.	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Castelfranco	»	—	50	—	—	—	50
	»	»	Crevalcore	»	1	4	6	—	—	10
	»	»	Calderara di R. . .	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Castello di S. . . .	»	—	9	—	7	—	2
	»	»	Castenazo	»	—	22	—	18	—	4
	»	»	Crespellano.	»	1	—	11	—	—	11
	»	»	Minerbio	»	2	27	12	11	—	28
	»	»	Monteveglio	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	San Lazzaro	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Sant'Agata B. . . .	»	—	18	—	12	—	6

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 luglio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Bologna*	Bologna	Sala Bolognese. . .	bovina	—	4	—	—	—	4
	»	»	Zola Predosa. . . .	»	—	18	—	—	—	18
	»	Imola	Castel Guelfo. . . .	»	—	—	4	—	—	4
	»	»	Castel San Pietro. .	»	—	2	—	1	—	1
	Brescia	Breno	Pisogne	»	1	—	30	—	—	30
	»	»	Ponte di Legno . .	»	1	122	6	98	—	30
	»	Brescia	Bovegno	»	2	90	16	90	—	16
	»	»	Cossirano.	»	3	—	48	—	—	48
	»	»	Pezzaze	»	1	46	20	—	—	66
	»	Chiari	Chiari	»	—	4	—	4	—	—
	»	Salò	Bagolino	»	2	260	200	260	—	200
	»	»	Casto	»	1	—	6	—	—	6
	»	»	Ono Degno.	»	5	—	99	—	—	99
	»	»	Presegno.	»	—	27	10	15	—	22
	»	»	Tremosine	»	—	60	—	—	—	60
	»	Verolanuova	Bassano-Bresciano	»	—	55	—	—	—	55
	»	»	Leno	»	—	24	—	24	—	—
	»	»	Manerbio	»	—	12	—	12	—	—
	»	Brescia	Milzanello	»	—	70	—	70	—	—
	»	»	Pontevico	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Porzano	»	—	190	—	—	—	190
	»	»	Gottolengo	»	—	90	—	—	—	90
	Cagliari	Cagliari	Muravera	»	—	3	3	4	—	2
	»	Oristano	Magorella	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Seuis	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Selegas.	»	—	—	12	3	—	9
	»	Iglesias	Iglesias	»	—	—	15	2	—	13
	»	Lanusei	Belvi.	»	—	—	26	10	—	16
	»	»	Escalaplano	»	—	—	8	—	—	8
	»	»	Esolca	»	—	—	18	6	—	12
	»	»	Gergei	»	—	—	58	22	—	36
	»	»	Isili	»	—	—	76	37	—	39
	»	»	Id.	ovina	—	—	575	290	—	285
	»	»	Id.	suina	—	—	69	31	—	38
	»	»	Id.	ovina	—	—	146	100	—	46
	»	»	Laconi	bovina	—	—	6	1	—	5
	»	»	Ortueri.	»	—	—	45	26	—	19
	Caltanissetta	Piazza	Castrogiovanni . . .	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Valguarn ra	»	—	21	—	9	—	12
	Campobasso	Isernia	Longaro	»	—	200	—	—	—	200

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 luglio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Afta epizootica	*Campobasso*	Isernia	Pozzilli.	bovina	—	59	—	20	—	39
	»	»	Roccamondolfi . . .	»	—	49	—	49	—	—
	»	»	Id.	ovina	—	59	—	50	—	—
	»	»	Sesto Campano . .	bovina	—	10	11	3	—	18
	»	»	Venafro	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Castelpizzuto	»	—	18	—	18	—	—
	»	»	Sant'Agapito	»	—	—	45	—	—	45
	Caserta	Caserta	Cassona	»	—	—	61	61	—	—
	»	»	Id.	ovina	—	—	14	6	—	8
	»	»	Caserta.	bovina	—	—	7	—	—	7
	»	Gaeta	Francolise	»	—	—	55	5	—	50
	»	»	Id.	suina	—	—	25	7	4	14
	»	»	Sessa	bovina	—	—	16	—	—	16
	»	»	Id.	suina	—	—	12	—	—	12
	»	Piedimonte	Prato Sannita . . .	bovina	—	—	16	—	—	16
	»	»	Piana	»	—	—	7	6	—	1
	»	Nola	Nola	»	—	—	21	21	—	—
	»	Gaeta	Carinola	»	—	—	6	—	—	6
	»	»	Id.	suina	—	—	7	—	—	7
	»	»	Id.	ovina	—	—	10	—	—	10
	»	Piedimonte	Sant'Angelo	bovina	—	—	35	—	—	35
	Catania	Catania	Catania	»	—	—	276	—	—	276
	»	Acireale	Fiumefreddo	»	2	—	14	—	—	14
	»	»	Calatabiano.	»	2	—	6	—	—	6
	»	Caltagirone	Mineo	»	—	—	14	—	—	14
	Catanzaro	Catanzaro	Badolato	»	—	—	25	—	—	25
	»	»	Borgia	»	13	65	3	30	—	38
	»	»	Cardinale.	»	2	7	4	7	—	4
	»	»	Id.	»	4	100	300	100	—	300
	»	»	Catanzaro	»	2	85	10	45	—	50
	»	»	Chiaravalle.	»	4	45	—	15	—	30
	»	»	Crofani.	»	3	120	—	80	—	40
	»	»	Davoli	»	8	34	10	20	1	23
	»	»	Gasperina	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Girifalco	»	3	59	8	15	—	52
	»	»	Guardavalle	»	4	30	—	19	—	11
	»	»	Marcedusa	»	2	35	—	10	—	25
	»	»	Marcellinara	»	2	20	—	8	—	12
	»	»	Id.	»	1	2	—	2	—	—
	»	»	Montauro	»	3	13	8	—	—	21

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI dichiarati ammalati dal 1° al 7 luglio 1907	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che rimangono ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Catanzaro*	Catanzaro	Montepaone	bovina	2	43	9	12	—	40
	»	»	Olivadi	»	4	3	7	—	—	10
	»	»	Id.	»	1	18	—	18	—	—
	»	»	Petrizzi	»	3	24	2	1	—	25
	»	»	Santa Caterina . .	»	2	1	8	—	—	9
	»	»	San Vito	»	3	39	15	28	—	26
	»	»	Satriano	»	4	—	15	—	—	15
	»	»	Squillace	»	2	9	—	5	—	4
	»	»	Taverna	»	2	65	32	37	—	60
	»	»	Tiriolo	»	1	4	—	4	—	—
	»	»	Torre di Ruggero . .	»	4	69	—	10	—	59
	»	»	Vallefiorita	»	28	81	—	10	—	71
	»	»	Zagarise	»	1	11	—	1	—	10
	»	Cotrone	Belvedere	»	1	20	—	20	—	—
	»	»	Caccuri.	»	2	29	—	16	—	13
	»	»	Casabona	»	4	283	—	31	—	252
	»	»	Cotrone	»	4	574	—	574	—	—
	»	»	Id.	ovina	1	—	6	—	—	6
	»	»	Id.	suina	1	80	—	80	—	—
	»	»	Crucoli.	bovina	3	120	11	81	—	50
	»	»	Cutro	»	10	298	—	—	—	298
	»	»	Id.	»	1	25	—	—	—	25
	»	»	Id.	»	1	86	—	—	—	86
	»	»	Isola Caporizzuto .	»	4	154	—	75	—	79
	»	»	Mesoraca.	»	10	449	—	349	—	100
	»	»	Petilia Policastro . .	»	10	201	—	—	—	201
	»	»	Roccabernarda . . .	»	35	1158	—	958	—	200
	»	»	Id.	»	1	6	—	—	—	6
	»	»	Rocca di Neto . . .	»	5	141	—	25	—	116
	»	»	San Mauro	»	4	33	—	18	—	15
	»	»	Scandale	»	4	20	—	20	—	—
	»	»	Strongoli	»	1	100	—	20	—	80
	»	»	Id.	»	1	40	—	—	—	40
	»	»	Umbriatico	»	5	40	—	40	—	—
	»	»	Verzino	»	4	120	—	120	—	—
	»	Monteleone	Cessaniti	»	1	1	—	1	—	—
	»	»	Gerocarne	»	12	43	9	11	—	41
	»	»	Mileto	»	3	—	19	—	—	19
	»	»	Monterosso	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	Ricadi	»	4	13	4	2	—	15

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 luglio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Catanzaro*	Monteleone	San Calogero . . .	bovina	30	20	250	—	—	270
	»	»	Id.	»	4	—	80	—	—	80
	»	»	San Costantino . . .	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	San Gregorio . . .	»	2	50	—	—	—	50
	»	»	Sant'Onofrio	»	4	20	1	—	—	21
	»	»	Soriano	»	2	14	—	—	—	14
	»	Nicastro	Carlopoli	»	2	10	8	8	—	10
	»	»	Confienti	»	1	1	—	—	—	1
	»	»	Cortale.	»	4	34	9	9	—	34
	»	»	Id.	»	1	20	—	—	—	20
	»	»	Cusinga	»	2	36	39	51	—	24
	»	»	Feroleto	»	3	—	8	—	—	8
	»	»	Gizzina.	»	10	275	—	115	—	160
	»	»	Id.	»	1	41	—	41	—	—
	»	»	Jacurso	»	9	99	25	52	3	69
	»	»	Id.	»	6	7	41	—	—	48
	»	»	Maida	»	4	56	—	—	—	56
	»	»	Nicastro	»	6	105	—	46	—	59
	»	»	Id.	»	2	68	—	35	—	33
	»	»	Polia.	»	1	—	7	—	—	7
	»	»	San Pietro	»	1	—	3	—	—	3
	Como	Lecco	Introbio	»	1	—	5	—	—	5
	Cosenza	Rossano	Rossano	»	—	81	—	41	—	40
	»	»	Crosia	»	—	66	20	52	—	34
	»	»	Cropalati	»	—	160	—	140	—	20
	»	»	Pietrapaola	»	—	150	—	70	—	80
	»	»	Corigliano	»	—	80	—	60	—	20
	»	»	Mirto	»	—	30	5	25	—	10
	»	»	Calopezzati.	»	—	48	—	30	—	18
	»	»	Caloreto	»	—	45	—	3	—	42
	»	»	Cariati	»	—	36	—	6	—	30
	»	»	Id.	»	—	12	—	11	1	—
	»	»	Campana	»	—	20	5	15	—	10
	»	»	Santasofia	»	—	10	48	10	—	48
	»	Paola	Paola	»	—	59	—	59	—	—
	»	»	Fuscaldo	»	—	18	30	13	—	35
	»	»	Amantea	»	—	15	—	15	—	—
	»	»	San Lucido	»	—	23	4	23	—	4
	»	Castrovillari	Castrovillari . . .	»	—	11	20	8	—	23
	»	»	Maldito	»	—	100	—	70	—	30

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle e mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 luglio 1907	guariti	morti abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Cosenza*	Castrovillari	Cassano Jonio . . .	bovina	—	—	16	7	—	9
	»	»	Trebisacce	»	—	17	18	10	—	25
	»	»	Sant'Agata	»	—	—	44	—	—	44
	»	»	Terranova	»	—	—	90	—	—	90
	»	Cosenza	Celico	»	1	20	20	15	—	25
	»	»	Rende	»	2	20	10	17	—	13
	»	»	Id.	»	1	—	30	—	—	30
	»	»	San Giovanni in F.	»	—	33	20	23	—	30
	»	»	Lattarico	»	4	—	55	—	—	55
	»	»	Cerzeto.	»	3	—	30	—	—	30
	Cremona	Cremona	Acquanegra	».	2	38	33	—	—	71
	»	»	Barzaniga	»	1	24	120	44	—	100
	»	»	Cà dei Stefani . . .	»	—	55	—	55	—	—
	»	»	Casalbuttano . . .	»	—	121	—	21	—	100
	»	»	Castelverde.	»	1	209	117	117	—	209
	»	»	Corte dei Cortesi .	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Corte de' Frati . . .	»	—	432	—	—	1	431
	»	»	Duemiglia	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Genivolta.	»	—	38	—	—	—	38
	»	»	Gerre de' Caprioli. .	»	—	39	—	—	—	39
	»	»	Gombito	»	—	22	—	10	—	12
	»	»	Paderno Cremonese .	»	1	129	75	—	—	204
	»	»	San Bassano	»	1	32	24	—	—	56
	»	»	Torre Picenardi . .	ovina	—	63	—	—	—	63
	»	»	Tredossi	bovina	1	—	40	—	—	40
	»	Crema	Agnadello	»	—	20	—	20	—	—
	»	»	Capralba	»	—	167	—	—	—	167
	»	»	Casale Cremonese .	»	—	60	—	60	—	—
	»	»	Pandino	»	1	85	5	42	—	48
	»	»	Ricengo	»	—	18	—	—	—	18
	»	»	Ripalta Arpina . . .	»	1	18	12	13	—	12
	»	»	Soncino	»	—	72	—	29	—	43
	Cuneo	Cuneo	Cuneo	»	—	9	—	—	—	9
	»	»	Peveragno	»	—	2	—	—	—	2
	»	Mondovì	Benevagienna . . .	»	—	7	—	5	—	2
	»	»	Clavesana	»	—	13	—	13	—	—
	»	»	Cherasco	»	—	2	—	2	—	—
	»	Saluzzo	Cavallermaggiore .	»	—	20	—	—	—	20
	»	»	Revello	»	—	246	—	—	—	246
	»	»	Marene.	»	—	20	—	—	—	20

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 luglio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Cuneo*	Saluzzo	Marene	bovina	—	12	—	—	—	12
	»	»	Oncino.	»	—	50	—	—	—	50
	»	»	Id.	»	—	50	—	—	—	50
	Ferrara	Ferrara	Bondeno	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Ferrara	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Loggio R.	»	—	—	5	—	—	5
	»	Comacchio	Codigoro	»	—	—	50	50	—	—
	Firenze	Firenze	Firenze.	»	—	1	1	1	1	—
	»	»	Bagno a Ripoli . . .	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Calenzano	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Prato	»	—	1	—	—	—	1
	»	Pistoia	Serravalle	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Tizzana	»	—	1	—	—	—	1
	Mantova	Bozzolo	Bozzolo.	»	—	—	8	—	—	8
	»	Canneto	Canneto S. O. . . .	»	—	—	61	—	—	61
	»	Gonzaga	San Benedetto . . .	»	—	—	12	—	—	12
	»	Mantova	Bagnolo	»	—	—	16	16	—	—
	»	Ostiglia	Sustinente	»	—	—	33	—	—	33
	»	Revere	Quistello	»	—	—	36	—	—	36
	»	Viadana	Viadana	»	—	—	34	—	—	34
	Messina	Messina	San Filippo	»	2	16	—	11	—	5
	»	Castroreale	Barcellona	»	1	19	3	10	—	12
	»	Messina	Milazzo.	»	1	18	—	18	—	—
	Milano	Abbiategrasso	Bubbiano.	»	—	16	—	16	—	—
	»	»	Gaggiano	»	—	70	—	70	—	—
	»	»	Lacchiarella	»	—	94	—	—	—	94
	»	»	Morimondo.	»	—	135	—	95	—	40
	»	»	Motta Visconti . . .	»	—	12	—	12	—	—
	»	»	Rosate	»	—	19	—	19	—	—
	»	»	Zibido	»	—	42	—	20	—	22
	»	Lodi	Bertonico.	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Borghetto	»	—	119	—	67	—	52
	»	»	Brembio	»	—	58	—	58	—	—
	»	»	Camairago	»	—	50	—	50	—	—
	»	»	Cantonale	»	1	—	40	—	—	40
	»	»	Casalpusterlengo . .	»	—	47	43	—	—	90
	»	»	Cavenago.	»	—	—	60	—	—	60
	»	»	Codogno	»	—	115	92	35	—	172
	»	»	Cornegliano	»	1	10	15	8	—	17
	»	»	Guardamiglio	»	—	2	—	2	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 1° al 7 luglio 1907	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Milano*	Lodi	Livraga	bovina	—	209	3	209	—	3
	»	»	Lodi	»	—	50	—	—	—	50
	»	»	Mairago	»	—	80	—	80	—	—
	»	»	Meleti	»	—	37	—	37	—	—
	»	»	Ospedaletto	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Paullo	»	1	—	20	—	—	20
	»	»	Salerano	»	—	45	13	45	—	13
	»	»	Sant'Angelo	»	—	—	13	—	—	13
	»	»	San Colombano	»	—	22	—	22	—	—
	»	»	Secugnago	»	—	31	—	31	—	—
	»	»	Senna	»	—	411	—	304	—	107
	»	»	Somaglia	»	5	47	114	—	—	161
	»	»	Tribiano	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Villanova	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Zorlesco	»	1	—	4	—	—	4
	»	Milano	Basiglio	»	1	48	7	48	—	7
	»	»	Cascina P.	»	—	34	—	34	—	—
	»	»	Cernusco N.	»	—	—	6	—	—	6
	»	»	Mediglia	»	—	68	—	35	—	33
	»	»	Milano	»	—	18	—	18	—	—
	»	»	Rozzano	»	—	72	—	72	—	—
	Modena	Mirandola	Medolla	»	—	8	—	5	—	3
	»	»	Bomporto	»	—	25	—	25	—	—
	»	»	Carpi	»	—	11	—	11	—	—
	»	»	Castelnovo	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Castelvetro	»	—	22	12	7	—	27
	»	»	Marano	»	—	10	—	—	—	10
	»	Modena	Modena	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Novi	»	—	4	20	—	—	24
	»	»	Savignano	»	—	17	—	17	—	—
	»	»	Spilamberto	»	—	5	—	5	—	—
	»	Pavullo	Monfestino	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Zocca	»	—	9	—	4	—	5
	Napoli	Pozzuoli	Forio	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Ischia	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Casamicciola	»	—	3	—	3	—	—
	Novara	Novara	Trecate	»	1	61	—	—	—	61
	»	Vercelli	Ronsenco	»	1	—	16	1	—	15
	Palermo	Palermo	Monreale	»	1	80	—	—	—	80
	»	»	Palermo	»	1	—	1	1	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 luglio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Afta epizootica	*Palermo*	Palermo	Piana de' Greci . . .	bovina	1	78	—	—	—	78
	»	»	Santa Cristina Gelo.	»	1	105	—	—	—	105
	Parma	Parma	Collecchio	»	—	39	—	—	—	39
	»	»	Id.	suina	—	10	—	—	—	10
	»	»	Cortile San Martino.	bovina	—	4	—	4	—	—
	»	»	Sala Baganza. . . .	»	—	8	—	—	—	8
	»	Borgo S. Donn.	Busseto	»	2	10	1	—	—	11
	»	»	Roccabianca	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Salsomaggiore . . .	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Zibello.	»	1	—	6	—	—	6
	Pavia	Pavia	Abuzzano.	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	Baselica	»	—	102	—	102	—	—
	»	»	Bascapè	»	—	25	—	—	—	25
	»	»	Belgioioso	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Ceranova	»	—	9	—	9	—	—
	»	»	Cura Carpign. . . .	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Giussago	»	—	61	—	61	—	—
	»	»	Magherno	»	—	10	—	6	—	4
	»	»	Siziano.	»	—	12	—	12	—	—
	»	»	Santa Cristina . . .	»	—	115	—	115	—	—
	»	»	Torrevecchia	»	—	80	—	—	—	80
	»	»	Villanova	»	—	47	—	47	—	—
	»	»	Villanterio	»	—	18	—	18	—	—
	»	Voghera	Barbianello.	»	1	—	20	—	—	20
	»	»	Casei Gerola	»	—	320	—	—	—	320
	»	Mortara	Cassolnovo	»	—	320	—	—	—	320
	»	»	Cilavegna	»	1	19	—	19	—	—
	»	»	Gravellona	»	—	125	—	—	—	125
	»	»	Pozzo	»	—	7	—	7	—	—
		»	Langosco	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Lomello	»	—	183	—	141	—	42
	»	»	Mede	»	—	13	—	—	—	13
	»	»	Palestro	»	—	22	—	22	—	—
	»	»	Valeggio	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Vellezzo	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Vistarino.	»	—	112	—	70	—	42
	Piacenza	Fiorenzuola	Alseno	»	—	38	—	—	—	38
	»	»	Cadeo	»	—	71	—	16	—	55
	»	»	Carpaneto	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Castellarquato . . .	»	—	6	—	6	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 luglio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Piacenza*	Fiorenzuola	Cortemaggiore . . .	bovina	—	20	—	20	—	—
	»	»	Fiorenzuola d'Arda .	»	—	41	14	—	—	55
	»	Piacenza	Bettola	»	1	25	4	15	—	14
	»	»	Calendasco	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Coli	»	2	8	6	8	—	6
	»	»	Farini d'Olmo . . .	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Ferriere	»	4	118	12	18	—	112
	»	»	Gragnano T.	»	1	2	23	2	—	23
	»	»	Rivergaro	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	San Giorgio P. . .	»	—	11	—	—	—	11
	Potenza	Lagonegro	Castronuovo	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Lagonegro	»	—	30	—	20	—	10
	»	»	Moliterno	»	—	91	20	24	—	87
	»	»	Sarconi	»	—	29	—	—	—	29
	»	»	San Chirico Raparo .	»	2	56	29	21	—	64
	»	»	Id.	suina	3	35	41	1	—	75
	»	»	San Giorgio L. . . .	bovina	5	—	20	—	—	20
	»	»	San Martino Agri.	»	1	31	6	—	—	37
	»	»	San Paolo	»	1	—	3	—	—	3
	»	Potenza	Calvello	»	2	—	17	—	—	17
	»	»	Montemurro	»	1	11	13	8	—	16
	»	»	Pignola	»	—	450	—	—	—	450
	»	»	Sapellara.	»	—	18	—	—	—	18
	Reggio Emil.	Reggio	Albinea	»	—	18	—	14	—	4
	»	»	Id.	suina	—	21	—	21	—	—
	Reggio Cal.	Palmi	Cinquefronde	bovina	—	13	6	—	—	19
	»	»	Cittanova.	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Gioia Tauro	»	—	40	—	1	—	39
	»	»	Rosarno	»	—	77	—	27	—	50
	»	Gerace	Riace	»	—	8	—	2	—	6
	»	Palmi	Laureana.	»	—	—	40	—	—	40
	»	»	Id.	suina	—	—	170	—	—	170
	»	»	Radicena	bovina	—	—	18	—	—	18
	»	»	Santa Cristina . . .	»	—	—	14	—	—	14
	»	»	Terranova	»	—	—	3	—	—	3
	»	»	Tresilico	»	—	12	—	10	—	2
	»	Gerace	Bianco	»	—	—	8	—	—	8
	»	»	Concini	»	—	67	—	40	—	27
	»	»	Rocella	»	—	—	10	—	—	10
	»	Palmi	Galatro.	»	—	12	—	12	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 luglio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Afta epizootica	*Reggio C.*	Palmi	Malazio	bovina	—	9	—	9	—	—
	»	»	Rizziconi	»	—	87	—	87	—	—
	»	»	Varapodio	»	—	7	—	7	—	—
	»	Geraco	Palizzi	»	—	5	—	5	—	—
	»	Reggio Cal.	Galliera	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Bova	»	—	5	—	5	—	—
	Salerno	Salerno	Salerno	»	—	1	—	1	—	—
	»	Campagna	Campagna	»	—	—	14	—	—	14
	»	»	Sicignano	»	—	90	—	35	—	55
	»	»	Eboli.	»	—	9	205	—	—	214
	»	»	Portiglione	»	—	—	10	—	—	10
	»	Sala Consilina	Atena L.	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Polla	»	—	9	35	—	1	43
	»	»	Sala Consilina . . .	»	—	47	3	16	1	33
	»	»	Montesano	»	—	—	71	—	—	71
	»	»	Sossano	»	—	102	70	35	1	136
	»	»	Ladulo	»	—	—	120	—	—	120
	»	Salerno	Acerno.	»	—	80	—	40	—	40
	»	»	Scafati	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Rosello	»	—	—	11	—	—	11
	Sassari	Alghero	Bonorva	»	4	337	60	—	1	396
	»	»	Id.	suina	—	15	—	—	—	15
	»	»	Id.	ovina	1	—	70	—	—	70
	»	»	Cheremule	bovina	1	—	2	—	—	2
	»	»	Cossoine	»	1	10	10	—	—	20
	»	»	Id.	suina	2	—	6	—	—	6
	»	»	Giare.	bovina	2	9	8	—	—	17
	»	»	Pozzomaggiore . . .	»	1	32	8	17	—	23
	»	»	Semestene	»	—	33	4	30	—	7
	»	Ozieri	Illacri	»	1	—	11	—	—	11
	»	»	Itireddu	»	1	8	7	—	—	15
	»	Nuoro	Bolotana	»	—	44	—	23	—	21
	»	»	Dorgali	»	2	25	4	22	—	7
	»	»	Alzai	»	1	30	25	20	—	35
	»	»	Oniferi	»	—	12	—	5	—	7
	»	»	Id.	suina	—	3	—	3	—	—
	»	»	Orosei	bovina	1	38	3	19	—	22
	»	»	Codrongianus . . .	»	2	7	3	—	—	10
	»	»	Florinas	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Ploaghe	»	2	14	4	2	—	16

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 luglio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Sassari*	Nuoro	Sassari.	bovina	—	7	—	3	—	4
	»	»	Usini.	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Tempio	»	—	24	—	10	—	14
	Sondrio	Sondrio	Lanzada	»	1	60	42	—	—	102
	»	»	Sondrio.	»	1	—	2	—	—	2
	Torino	Torino	Torino	»	—	59	—	57	—	2
	»	»	Viù	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Carignano	»	—	9	—	9	—	—
	»	»	Col San Giovanni. .	»	—	14	—	—	—	14
	»	»	Id.	ovina	—	10	—	—	—	10
	»	Aosta	Aosta	bovina	—	8	—	—	—	8
	»	»	Valgrisanche. . . .	»	—	46	12	—	—	58
	»	»	Aymaville	»	—	40	—	—	—	40
	»	»	Rhême Notre Dame.	»	—	9	10	—	—	19
	»	»	St. Rhemy	»	—	64	71	—	—	135
	»	Ivrea	Ceresole R.	»	—	4	—	4	—	—
	»	Pinerolo	Osasco	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Praly	»	—	44	—	40	—	4
	Trapani	Trapani	Trapani	»	—	75	—	7	—	68
	»	»	Monte San Giuliano.	»	—	33	—	—	—	33
	»	»	Id.	»	—	50	—	—	—	50
	Verona	Verona	Bosco Chiesanuova .	»	3	497	342	—	—	839
	»	»	Erbezzo.	»	2	312	254	—	—	566
	»	Tregnago	Velo Veronese . . .	»	—	177	100	—	—	277
	»	»	Roverè di Velo. . .	»	3	315	31	—	—	346
	Roma	Roma	Tivoli	»	—	1	—	1	—	—
	»	Civitavecchia	Civitavecchia . . .	suina	—	8	—	6	—	2
	»	Frosinone	Anticoli	bovina	—	26	—	1	—	25
	»	»	Paliano	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Bassiano	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Carpineto	»	—	15	—	15	—	—
	»	»	Cisterna	»	—	60	—	60	—	—
	»	»	Cori	»	—	16	—	16	—	—
	»	»	Id.	suina	—	4	—	4	—	—
	»	»	Id.	ovina	—	6	—	6	—	—
	»	»	Montelanico	bovina	—	43	—	43	—	—
	»	»	Id.	suina	—	112	—	112	—	—
	»	»	Roccamassima . . .	bovina	—	64	—	64	—	—
	»	Civitavecchia	Civitavecchia	suina	—	—	2	—	—	2
	»	Frosinone	Anagni.	bovina	—	—	3	—	—	3

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 luglio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Afta epizootica	*Roma*	Frosinone	Anagni	ovina	—	—	1	—	—	1
	»	»	Anticoli	bovina	—	—	15	12	—	3
	»	»	Guarcina	»	—	—	10	—	—	10
	»	»	Piperno	»	—	—	47	—	—	47
	»	»	Trevi L.	»	—	—	81	—	—	81
	»	»	Id.	»	—	—	50	20	—	30
	»	»	Id.	ovina	—	—	80	40	—	40
	»	»	Castelguelfo	bovina	—	—	17	3	—	14
	»	»	Jenna	ovina	—	—	35	15	—	20
	»	Roma	Marino	bovina	—	—	38	—	—	38
	»	»	Olevano	»	—	—	9	—	—	9
	»	»	Roma	»	—	—	3	3	—	—
	»	»	San Gregorio	»	—	—	26	12	—	14
	»	»	Vallepietra	»	—	—	14	6	—	8
	»	Velletri	Carpineto	»	—	—	37	7	—	30
	»	»	Montelanico	»	—	—	7	—	—	7
	»	»	Norma	»	—	—	4	—	—	4
	»	»	Id.	ovina	—	—	7	3	—	4
	»	»	Id.	»	—	—	8	4	—	4
	»	»	Id.	suina	—	—	7	6	—	1
	»	»	Roccamassima . . .	bovina	—	—	35	5	—	30
	»	»	Sezze	»	—	—	64	—	—	64
	»	»	Valmontone	»	—	—	6	—	—	6
	Benevento	Cerreto S.	Sant'Agata	»	—	5	—	5	—	—
	Macerata	Macerata	Cingoli	»	—	3	—	3	—	—
	Lecce	Taranto	Tizzana	»	—	6	—	6	—	—
					494	20038	7868	9582	22	18311
Tubercolosi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morva e farcino	*Brescia*	Brescia	Ospitaletto	equina	1	—	1	—	1	—
	Cuneo	Cuneo	Roccavione	»	1	—	1	—	1	—
	Firenze	Pistoia	Lamporecchio	»	1	1	—	—	1	—
	Foggia	Foggia	Ortanova	»	—	1	—	—	—	1
	Girgenti	Girgenti	Campobello	»	—	1	—	—	1	—
	Milano	Abbiategrasso	Zibido S. G.	»	1	—	1	—	1	—
	Napoli	Castellammare	Boscotrecase	»	—	2	—	—	—	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 luglio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Morva e falcino**	*Napoli*	Castellammare	Torre Annunziata .	equina	—	—	1	—	—	1
	Piacenza	Fiorenzuola	Carpaneto	»	—	1	—	—	1	—
	Ravenna	Lugo	Cotegnola	»	—	—	1	—	1	—
	Salerno	Salerno	Angri	»	—	1	—	—	—	1
	Udine	Udine	Trevignano.	»	—	—	2	2	—	—
					4	7	7	2	7	5
Vaiuolo ovino	*Novara*	Novara	Invorio Superiore .	ovina	—	8	—	—	—	8
Barbone dei bufali	*Salerno*	Campagna	Eboli	bufalina	—	—	85	—	85	—
Rogna	*Aquila*	Aquila	Acciano	ovina	—	500	—	500	—	—
	»	»	Barisciano	»	—	1000	—	—	—	1000
	»	»	Camarda	»	—	532	—	—	—	532
	»	»	Caporciano	»	7	274	1264	1376	—	162
	»	»	Collepietro	»	—	300	—	250	—	50
	»	»	Gagliano Aterno . .	»	—	400	—	400	—	—
	»	»	Goriano S.	»	—	300	—	—	—	300
	»	»	Molina At.	»	—	300	—	300	—	—
	»	»	Secinaro	»	—	300	—	300	—	—
	»	Avezzano	Lecce de' Marsi. . .	»	—	500	—	—	—	500
	»	»	Scurcola	»	—	300	—	—	—	300
	»	Sulmona	Pettorano.	»	—	92	—	—	—	92
	Bari	Bari	Spinazzola	»	—	114	—	114	—	—
	Macerata	Camerino	Visso	»	—	55	—	—	—	55
	Palermo	Cefalù	Isnello.	»	—	35	—	—	—	35
	»	Termini Imer.	Sclafani	»	—	40	—	—	—	40
	Perugia	Spoleto	Spoleto	»	—	86	—	—	—	86
	Potenza	Melfi	Barile	»	—	169	—	—	—	169
	»	Potenza	Genzano	»	—	50	—	—	—	50
	»	»	Pietragallo	»	—	600	—	—	—	600
	»	»	Potenza	»	—	320	—	—	—	320
	Roma	Roma	Moricono.	»	—	40	—	—	—	40
	»	Velletri	Terracina		—	200	—	160	—	40
	»	»	Corneto Tarquinia .		—	1462	—	1462	—	—
					7	7969	1264	4862	—	4371

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 luglio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Rabbia	*Ascoli Piceno*	Ascoli Piceno	Offida	canina	—	—	1	—	1	—
	»	»	Grottamare	»	—	—	1	—	1	—
	Bari	Barletta	Minervino	bovina	—	12	—	12	—	—
	Caserta	Caserta	Caserta.	canina	—	—	3	—	—	3
	Catania	Catania	Catania	»	—	—	12	4	1	7
	Firenze	Firenze	Galluzzo	»	—	—	6	—	2	4
	»	»	Casellina e Torri . .	»	—	—	1	—	1	—
	»	»	Prato	»	—	4	—	—	—	4
	»	San Miniato	Tertaldo	»	—	—	1	—	—	1
	Parma	Parma	Secignano	suina	1	—	1	—	1	—
	Reggio E.	Reggio	Baiso.	canina	—	—	1	—	1	—
	Trapani	Trapani	Trapani	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Id.	caprina	—	1	—	—	—	1
	»	»	Id.	canina	—	—	1	—	—	1
	»	Alcamo	Calatafimi	equina	—	—	1	—	1	—
					1	21	29	16	9	25
Malattie infettive dei suini	*Ancona*	Ancona	Fabriano	—	—	8	—	2	—	6
	Aquila	Aquila	Capitignano	—	5	4	1	1	—	4
	»	»	Montereale	—	—	26	—	—	—	26
	»	»	Poggio Picenze . . .	—	2	2	2	—	3	1
	»	»	Scoppito	—	1	—	2	—	—	2
	»	Avezzano	SS. Marie	—	—	16	—	3	—	13
	»	»	Gioia de' Marsi . .	—	—	1	—	—	—	1
	»	Cittaducale	Borgocollefegato . .	—	2	12	4	—	7	9
	»	»	Micigliano	—	2	5	—	—	1	4
	»	»	Borgovelino	—	1	2	1	—	1	2
	Arezzo	Arezzo	Cortona	—	—	1	—	—	—	1
	Ascoli Piceno	Fermo	Montedinove	—	—	—	3	—	2	1
	»	»	M. Vidon C.	—	—	—	6	—	3	3
	Avellino	Sant'Angelo L.	Rocchetta Sant' Ant.	—	—	2	1	1	2	—
	Bologna	Bologna	Anzola	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Castelfranco	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Castel d'Argile . . .	—	4	3	6	—	1	8
	»	»	Crespellano	—	1	—	3	—	3	—
	»	»	Ozzano	—	1	—	4	—	3	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 luglio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Bologna*	Bologna	Pradura Sasso . . .	—	—	1		—	1	—
	»	»	Sala Bolognese . . .	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	San Pietro C. . . .	—	1	—	2	—	—	2
	Campobasso	Campobasso	Campolieto	—	—	10	—	—	1	9
	»	»	Spineto.	—	—	—	2	1	—	1
	»	»	Tufara	—	3	3	6	2	5	2
	»	Larino	Santa Croce	—	2	7	2	6	2	1
	»	»	Larino	—	1	—	1	—	1	—
	Catanzaro	Catanzaro	Gagliato	—	—	17	—	17	—	—
	»	»	Guardavallo	—	—	4	3	—	1	6
	»	»	Isca	—	—	3	—	—	—	3
	Chieti	Chieti	Rocca	—	1	—	10	1	8	1
	»	»	Eufemia	—	1	—	10	1	7	2
	Cuneo	Mondovì	Magliano Alpi . . .	—	—	3	—	—	—	3
	Ferrara	Cento	Cento	—	1	3	2	—	—	5
	Foggia	Sansevero	Celenza	—	—	19	—	—	—	19
	»	»	Carlentino	—	—	10	—	—	—	10
	»	»	Torremaggiore . . .	—	—	—	9	—	—	9
	»	Bovino	Bovino	—	—	—	17	3	3	11
	Lucca	Ponte Bugg.	Ponte Buggianese .	—	1	—	1	—	1	—
	Macerata	Macerata	Belforte	—	—	1	—	—	—	1
	Mantova	Gonzaga	Pegognaga	—	—	48	—	48	—	—
	»	»	Suzzara	—	—	105	—	105	—	—
	Modena	Mirandola	Mirandola	—	—	6	—	—	—	6
	»	Modena	Bomporto.	—	—	1	—	—	—	1
	Parma	Parma	Montechiarugolo . .	—	—	10	—	—	—	10
	Pavia	Mortara	Cassolnovo	—	—	67	—	—	—	67
	»	»	Robbio	—	—	—	90	—	30	60
	Piacenza	Fiorenzuola	Besenzone	—	—	8	-	—	—	8
	»	»	Cortemaggiore . . .	—	—	10	—	-	10	
	Potenza	Lagonegro	Nemoli	—	—	10	—	2	8	—
	»	Potenza	Brindisi di Mont. .	—	—	15	—	—	—	1
	»	»	Pietrapertosa . . .	—	2	2	7	2	4	3
	»	»	Vaglio Basilic. . .	—	—	1	—	—	1	—
	Reggio Em.	Reggio Em.	Albinea	—	—	21	—	—	1	20
	»	»	Baiso	—	—	4	—	—	4	—
	»	»	Cadelbosco Sopra . .	—	—	13	—	—	11	2
	»	»	Quattro Castella . .	—	2	—	13	—	1	12
	»	»	Reggio	—	—	10	—	—	2	8

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 luglio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Malattie infettive dei suini	*Reggio E.*	Reggio E.	San Paolo d'Enza	—	—	3	—	—	2	1
	Rovigo	Massa Sup.	Melara	—	—	9	3	—	3	9
	Udine	Udine	Premariacco	—	2	—	2	—	2	—
	Vicenza	Bassano	Valstagno	—	2	3	2	—	2	3
	Roma	Roma	Affile	—	—	—	1	—	1	—
	»	»	Arcinazzo	—	—	1	13	8	—	6
	»	Velletri	Montelam.	—	—	35	—	23	—	12
	Modena	Modena	Medola	—	—	21	—	21	—	—
	Reggio E.	Reggio	Guastalla	—	—	21	—	21	—	—
	»	»	Rollo	—	—	93	—	—	—	93
	»	»	Campagnola	—	1	—	4	—	4	—
					89	**685**	**234**	**268**	**148**	**508**
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Aquila*	Avezzano	San Vincenzo Valle.	ovina	—	236	—	35	—	201
	»	»	Id.	»	—	—	201	—	—	201
	»	Cittaducale	Micigliano	»	—	45	—	—	—	45
	»	»	Fiamignano	»	—	50	—	—	—	50
	»	»	Leonessa	»	—	45	—	—	—	45
	»	»	Balsorano	»	—	100	—	—	—	100
	»	»	Id.	»	—	60	—	—	—	60
	»	Avezzano	Civita d'Antino	»	—	120	—	15	—	105
	»	»	Id.	»	—	150	—	20	—	130
	»	»	Celano	»	2	8	3	—	—	11
	Cosenza	Cosenza	S. Mauro	»	—	215	—	—	—	215
	Perugia	Rieti	Arrone	»	—	5	—	5	—	—
	Roma	Roma	Affile	»	—	—	20	—	—	20
	»	»	Arcinazzo	»	—	—	40	—	—	40
	»	»	Ienne	»	—	14	—	—	—	14
	»	»	Vivara	»	—	—	20	—	—	20
	»	Velletri	Gorga	»	—	50	—	—	—	50
	»	Viterbo	Calcata	»	—	7	—	3	—	4
	»	»	Onano	»	—	30	—	10	—	20
					2	**1185**	**284**	**88**	—	**1331**

RIEPILOGO.

	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 luglio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	bovina	19	1	53	—	53	—
	ovina	1	—	2	—	3	—
	suina	—	—	—	—	—	—
	—	20	1	55	—	56	—
Carbonchio sintomatico	bovina	3	—	5	—	5	—
	equina	—	—	—	—	—	—
	—	2	—	5	—	5	—
Afta epizootica	bovina	488	19672	6531	8148	18	17446
	ovina	—	78	1194	570	4	698
	suina	6	288	143	264	—	167
	bufalina	—	—	—	—	—	—
	—	494	20038	7868	9582	22	18311
Tubercolosi	—	—	—	—	—	—	—
Morva e farcino	equina	4	7	7	2	7	5
Rogna	ovina	—	7969	1264	4862	—	4371
Rabbia	bovina	—	12	—	12	—	—
	equina	—	—	1	—	1	—
	ovina	—	1	—	—	—	1
	suina	1	—	1	—	1	—
	canina	—	8	27	4	7	24
	—	1	21	29	16	9	25
Malattie infettive dei suini	suina	39	685	234	268	143	508
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	ovina	2	1135	284	88	—	1331
Vaiuolo ovino	ovina	—	3	—	—	—	3
Barbone dei bufali	bufalina	—	—	35	—	35	—

BOLLETTINO SANITARIO DEL BESTIAME ALL'ESTERO

(Dati statistici e notizie desunte da pubblicazioni ufficiali dei singoli paesi)

BULGARIA — *Dal 21 al 29 giugno 1907.*

MALATTIE	Numero dei distretti infetti	Numero dei comuni infetti
Rabbia	3	4
Carbonchio ematico	—	—
Rogna del bove	1	1
Id. del bufalo	—	—
Id. della capra	—	—
Id. del cavallo	—	—
Id. della pecora	—	—
Pneumo-enterite infett. dei suini	3	4
Vaiuolo ovino	—	—
Moccio equino	2	2
Afta epizootica	2	5

ISTRIA — *Dal 3 al 16 luglio 1907.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e pascoli infetti	N. degli animali ammalati
Esantema coitale vescicoloso	2	12	12
Carbonchio ematico	—	—	—
Rogna	3	3	11
Mal Rossino	4	7	13
Peste suina	8	51	57
Moccio equino	—	—	—

MONTENEGRO. — *Dal 1 al 10 luglio 1907.*

Nessun caso di malattia infettiva o contagiosa.

IMPERO D'AUSTRIA — *Dal 3 al 10 luglio 1907.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Afta epizootica	3	13
Carbonchio ematico	15	20
Moccio e farcino	15	16
Vaiuolo	—	—
Rogna dei cavalli	32	40
Id. delle pecore	3	15
Id. delle capre	21	63
Carbonchio sintomatico	5	5
Mal rossino dei suini	248	763
Peste e setticemia dei suini	148	432
Esantema coitale vescicoloso dei solipedi	20	27
Id. id. dei bovini	29	113
Colera degli uccelli	7	42
Peste dei polli	—	—
Rabbia	20	22

In questo periodo di tempo in tutti i regni o paesi componenti l Impero d'Austria non si è osservato alcun caso di *peste bovina* o di *pleuropolmonite essudativa* contagiosa dei bovini.

GRAN BRETTAGNA — *Dal 31 giugno al 6 luglio 1907.*

MALATTIE	Focolai di malattia	Casi
Carbonchio	4	12
Afta epizootica	—	—
Moccio e farcino	22	44
Rabbia	—	—
Rogna ovina	2	—
Mal rossino dei suini (1)	55	—

(1) Furono uccisi 249 suini come malati o stati esposti all'infezione.

Dal 6 al 13 luglio 1907.

MALATTIE	Focolai di malattia	Casi
Carbonchio	14	4
Afta epizootica	—	—
Moccio e farcino	18	32
Rabbia	—	—
Rogna ovina	1	—
Malattie dei suini (1)	57	—

(1) Furono inoltre uccisi 196 suini perchè malati o stati esposti all'infeziono.

SERBIA — *Dal 22 al 29 giugno 1907.*

MALATTIE	Provincie	Località	Casi	Morti od uccisi
Peste suina	4	5	81	26
Carbonchio	2	2	31	18
Rabbia	1	1	1	1
Rogna	—	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—	—
Moccio e farcino	—	—	—	—

Dal 22 giugno al 6 luglio 1907.

MALATTIE	Provincie	Località	Casi	Morti od uccisi
Peste suina	3	4	47	19
Carbonchio	1	1	13	8
Rabbia	1	1	1	—
Rogna	—	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—	—
Moccio e farcino	—	—	—	—

NORVEGIA. — *Mese di giugno 1907.*

MALATTIE	N. delle provincie infette	N. delle stalle infette	N. dei casi segnalati
Carbonchio ematico	14	42	44
Febbre catarrale maligna	12	46	49
Gastromicosi delle pecore (Bradsot)	2	3	8
Pneumoenterite infett. dei suini	1	1	4
Carbonchio sintomatico	3	3	3

OLANDA — *Mese di giugno 1907.*

MALATTIE	Numero delle provincie infette	Numero dei casi	Numero dei proprietari
Carbonchio ematico	7	31	25
Rabbia	2	2	2
Trichinosi dei suini	—	—	—
Rogna degli equini	—	—	—
Id. delle pecore	1	49	2
Mal rossino dei suini	8	142	82
Zoppina degli ovini	2	14	7
Moccio e farcino	2	4	4
Afta epizootica	3	5843	199

REGNO DI UNGHERIA, CROAZIA E SLAVONIA.

a) UNGHERIA — *Dal 26 giugno al 3 luglio 1907.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Carbonchio ematico	103	117
Rabbia	191	193
Moccio e farcino	48	52
Afta epizootica	18	80
Vaiuolo ovino	11	16
Esantema coitale vescicoloso degli equini	29	50
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	34	122
Rogna degli equini	454	741
Rogna delle pecore	42	159
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	9	10
Risipola dei suini (mal rossino)	695	2397
Setticemia dei suini	1025	3736

b) CROAZIA e SLAVONIA — *Dal 18 al 26 giugno 1907.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Carbonchio ematico	6	13
Rabbia	8	8
Moccio e farcino	2	2
Vaiolo ovino	1	1
Esantema coitale vescicoloso degli equini	1	1
Id. id. dei bovini	—	—
Rogna degli equini	15	51
Id. delle pecore	1	1
Risipola dei suini (mal rossino)	11	23
Setticemia dei suini	49	296

I territori dei paesi della Corona Ungherese sono immuni dalla peste bovina, e dalla peripneumonia essudativa dei bovini.

ISTRIA — *Dal 29 giugno al 6 luglio 1907.*

MALATTIE	N. dei comuni infetti	N. delle masserie e pascoli infetti	N. degli animali ammalati
Mal rossino	3	7	17
Rogna	3	3	11
Moccio equino	—	—	—
Peste suina	7	47	55
Esantema coitale vescicoloso	2	12	12
Carbonchio ematico	—	—	—

TIROLO E VORARLBERG.

Dal 1° all'8 luglio 1907.

MALATTIE	N. dei comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Rabbia	1	1	1
Afta epizootica	2	2	210
Rogna	8	41	153
Moccio equino	—	—	—
Mal rossino	5	9	12
Peste suina	24	48	171
Esantema coitale vescicoloso	2	6	8
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	4	4	4
Colera degli uccelli	13	22	163
b) VORARLBERG.			
Esantema coitale vescicoloso	1	9	39

IMPERO OTTOMANO

Bollettino delle epizoozie n. 13

Costantinopoli, 1° luglio 1907.

COSTANTINOPOLI — *20 giugno.*

Tutti i circoli municipali della capitale sono immuni da epizoozie.

(Tezkéré della prefettura della città).

RIZEH — *15 giugno.*

La peste bovina continua nel villaggio di Sokita, del distretto d'Athina. Dalla sua comparsa si ebbero in tutto 15 vittime.

(Rapporto del medico sanitario di Trebisonda).

SMIRNE — *20 giugno.*

La peste bovina infierisce nei villaggi di Oren, Arab-deré, Aktché-soulou e Caltzik-Karessi dei cazas di Nymphio, Houkadassi, Sona e Sockia del vilayet d'Aidin.

(Rapporto dell'ispettore sanitario).

ALEPPO — *30 giugno.*

L'afta epizootica è scomparsa da Kéfergani, nel distretto di Kiliss.

(Telegramma del medico sanitario).

BASSORA — *20 giugno.*

Il barbone dei bufali è scomparso dal distretto di Amanza.

(Telegramma del medico sanitario).

TUNISI.

Il Governo della reggenza di Tunisi, ha con decreto del 3 luglio corrente, proibita l'importazione ed il transito in quella reggenza degli animali bovini, ovini, caprini e suini provenienti dalla Sicilia, dove è comparsa l'afta epizootica.

(Comunicazione del R. console generale d'Italia in Tunisi).

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Debito Pubblico

2ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che ai termini dell'articolo 135 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest' Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3 %	13743	Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Tortigliano, diocesi di San Sepolcro, comune di Anghiari, rappresentata dal suo rettore *pro-tempore*. (Con avvertenza). .	Lire	27 —
Consolidato 5 %	47601 / 442901	Amaretti Irene, nata Duc, fu Francesco, domiciliata a Torino	»	45 —
»	1122075	Primo canonicato Petroni, eretto nella chiesa cattedrale di Civita Castellana (Roma). (Con avvertenza).	»	135 —
»	841899	Confraternita della SS. Trinità in Gualdo Tadino (Perugia)	»	5 —
»	842043 Solo certificato di proprietà	Polizzotti Ersilia di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Resuttano (Caltanissetta). (Vincolata)	»	130 —
»	490702	Comune di Pizzoni (Monteleone)	»	30 —
»	15268 / 410568	Torriani D. Pietro e di lui cugini Carlo e Raffaello, di Pievefosciana. (Con avvertenza).	»	100 —
	15272 / 410572	Torriani dottor Pietro, *quondam* Giuseppe, di Pievefosciana.	»	110 —
»	15273 / 410573	Torriani dottor Pietro del fu Giuseppe, di Pievefosciana in Garfagnana	»	10 —
»	15274 / 410574	Torriani dottor Pietro del fu Giuseppe, di Pievefosciana in Garfagnana	»	5 —
»	1197164 Solo certificato di usufrutto	Majolo Giuseppe fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Albertini Maddalena vedova Majolo, domiciliato a Borgosesia (Novara). (Vincolata)	»	190 —
Consolidato 3.50 %	905	Olivero Domenica di Vincenzo, domiciliata a Torino . . .	»	70 —
Consolidato 5 %	1334008 Solo certificato di proprietà	Boscacci Rosa Giovannina di Giuseppe, nubile, domiciliata a Bogliasco (Genova). (Vincolata)	»	100 —

CATEGORIA del debito	Numero delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	29641 [1] Solo certificato di usufrutto	Ciulla Francesco di Nicolò, domiciliato in Partanna. (Vincolata)	*Lire*	195 —
	32144 / 427444	Cappellania instituita dalli furono Giovanni, Agostino ed Enrico Maria, padre e figlio Roncali di Genova . . .	»	105 —
»	84193 / 479493	Intestata come sopra	»	5 —
»	567840	Zappulli Letizia fu Michele, moglie di Giliberti Francesco, domiciliata in Napoli. (Vincolata)	»	135 —
»	1181757	Mino Luigi di Giacomo, domiciliato a Torrazza, frazione del comune di Verolengo (Torino). (Con annotazione). . .	»	30 —
»	69229	Chiesa parrocchiale di San Nicolao in Curino (Novara) . .	»	100 —
»	85622	Oratorio di Sant'Antonio in Curino San Nicolao in Curino (Novara)	»	10 —
»	85625	Banco del Suffragio in Curino San Nicolao in Curino (Novara)	»	40 —
»	731361	Intestata come la precedente	»	5 —
»	731362	Oratorio di Sant'Antonio in Curino San Nicolao di Curino (Novara)	»	5 —
»	731363	Chiesa parrocchiale di San Nicolao in Curino (Novara) . .		5 —
	1242531	Parroco *pro tempore* della chiesa parrocchiale di San Nicola di Curino (Novara)	»	5 —
»	467508	Chiesa parrocchiale sotto il titolo di San Nicolao in Curino (Biella)	»	100 —
»	1154820	De Magistris Casimiro fu Edoardo, domiciliato a Cagliari. (Con annotazione)	»	90 —
»	1313818	Gianformaggio Iudica Annetta fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania).	»	40 —
»	1313819	Gianformaggio Iudica Teresina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania).	»	40 —
»	1313820	Gianformaggio Iudica Concetta fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania).	»	40 —
»	1313821	Gianformaggio Iudica Giovannina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania).	»	40 —
»	1313822	Gianformaggio Iudica Gaetano fu Antonino, domiciliato a Grammichele (Catania)	»	40 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	1271350	**Gianformaggio, Iudica Concettina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania)**	*Lire*	60 —
»	1271351	**Gianformaggio Iudica Teresina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania)**	»	60 —
»	1271352	**Gianformaggio Iudica Gaetano fu Antonino, domiciliato a Grammichele (Catania)**	»	60 —
»	1271353	**Gianformaggio Iudica Giovannina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania)**	»	60 —
»	1271354	**Gianformaggio Iudica Annetta fu Antonino, nubile, domiliata a Grammichele [(Catania)**	»	60 —
»	1330882	**Gianformaggio Iudica Giovannina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania).**	»	45 —
»	1330883	**Gianformaggio Iudica, Concettina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania)**	»	45 —
»	1330884	**Gianformaggio Iudica Teresina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania).**	»	45 —
»	1330885	**Gianformaggio Iudica Annetta fu Antonino, nubile, domicilata a Grammichele (Catania).**	»	45 —
»	1330886	**Gianformaggio Iudica Gaetano fu Antonino, domiciliato a Grammichele (Catania)**	»	45 —
»	1373644	**Gianformaggio Iudica Teresina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania).**	»	40 —
»	1373645	**Gianformaggio Iudica Gaetano fu Antonino, domicilato a Grammichele (Catania)**	»	40 —
»	1373646	**Gianformaggio Iudica Concettina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania)**	»	40 —
»	1373647	**Gianformaggio Iudica Giovannina fu Antonino, nubile domiciliata a Grammichele (Catania)**	»	40 —
»	1373648	**Gianformaggio Iudica Annetta fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania)**	»	40 —
»	554664	**Cappellania di Sant'Adriano, succursale della parrocchiale di Mango (Alba). (Con avvertenza)**	»	250 —
»	632434	**Intestata come la precedente**	»	50 —
»	1147998 Solo certificato di proprietà	**Prato Giulio fu Domenico, domiciliato a Pisa. (Vincolata)**	»	4335 —
Consoliato 4.50 %	6666 Assegno provv.	**Ospizio Marino di Brescia**	»	1 80

Roma, 30 aprile 1907.

Per il capo sezione
F. GAMBACCIANI.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Il direttore capo della 2ª divisione
S. PIETRACAPRINA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 918,603 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 250, al nome di *Chabot* Maria, Giuseppe, Eurico, Bernardo e Agnese, Maria, Giuseppa, Aglae di Gerardo, Costantino minori sotto la legale amministrazione del detto loro padre domiciliati a Boissière (Deux Sèvres), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *De Chalot* Maria Giuseppe, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 685,767 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 820, al nome di Lancia *Angelo* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della di lui genitrice Negri Maria fu Giovanni, domiciliato a Forbello (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Lancia *Giacomo Angelo* fu Francesco, ecc, il resto come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè:

N.			L.
N.	793,050	di	L. 630
»	848,329	di	» 5
»	892,731	di	» 100
»	921,146	di	» 40
»	927,180	di	» 40
»	992,525	di	» 45
»	1,056,086	di	» 30
»	1,123,694	di	» 65
»	1,131,592	di	» 50
»	1,132,714	di	» 45

intestate a De Benedetti *Santorre* fu Ottavio, minore, sotto la patria potestà della madre Rachele Artom fu David vedova De Benedetti, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a De Benedetti *Zaccaria Michele Giuseppe Santorre* fu Ottavio, minore, ecc., vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 1° luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor Lippi Efisio fu Giuseppe ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 118 ordinale, n. 41 di protocollo e n. 1219 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Cagliari in data 1 febbraio 1907, in seguito alla presentazione di due certificati della rendita complessiva di L. 525 consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

A'termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, ed al termine dell'operazione per cui i titoli vennero esibiti, saranno consegnati al detto signor Lippi Efisio fu Giuseppe i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 10 luglio 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor Miola Federico di Federico, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 5078 ordinale, n. 4051 di protocollo e 40,903 di posizione, statagli rilasciata dalla intendenza di finanza di Torino, in data 23 maggio 1907, in seguito alla presentazione di cartelle della rendita complessiva di L. 5000, consolidato 5 0[0 con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al richiedente stesso il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 10 luglio 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il signor Greco Andrea fu Gregorio ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 157 ordinale, n. 113 di protocollo e n 1350 di posizione statagli rilasciata dalla intendenza di finanza di Campobasso, in data 30 aprile 1907, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 15, consolidato 5 0[0 con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Greco Andrea medesimo il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 1° luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISI.

Si notifica che nel giorno di giovedì 8 agosto 1907, alle ore 9, in una ala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goitò n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 50ª estrazione a sorte delle obbligazioni emesse dalla cessata Società delle ferrovie di Novara, del capitale nominale di L. 320 ciascuna al 5 0[0, assunte in servizio dello Stato in forza dell'art. 12 della Conversione 20 giugno 1868, approvata con la legge 31 agosto stesso anno, n. 4587.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta le relative tabelle di ammortamento, sono in numero di 494 sulle 7019 attualmente vigenti agli effetti della detta estrazione.

Con successiva notificanza si pubblicheranno i numeri delle obbligazioni estratte, rimborsabili dal 1° ottobre prossimo.

Roma, addì 23 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Il direttore capo della divisione 6ª
LUBRANO.

Si notifica che nel giorno di sabato 10 agosto 1907, alle ore 9, in una sala del palazzo, ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 40ª annuale estrazione a sorte delle obbligazioni emesse dalla già Società Vittorio Emanuele, concessionaria della ferrovia Calabro-Sicula, di L. 500 ciascuna di capitale nominale al 3 0[0, il cui servizio venne assunto dallo Stato per effetto dell'art 7 della convenzione 20 giugno 186', approvata colla legge 31 agosto stesso anno, n. 4587.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la relativa tabella di ammortamento, sono in numero di 3047, sulle 414,562 attualmente vigenti, agli effetti delle dette estrazioni.

Con successive notificanze si pubblicheranno i numeri delle obbligazioni estratte, rimborsabili dal 1° ottobre prossimo venturo.

Roma, addì 23 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI

Il direttore capo della 6ª divisione
LUBRANO.

Azioni ed obbligazioni delle strade ferrate del Monferrato

Rettifica al bollettino delle estrazioni 31 gennaio 1906 e 31 gennaio 1907.

Nei bollettini delle estrazioni seguite il 31 gennaio 1906 ed il 31 gennaio 1907 per le azioni ed obbligazioni delle strade ferrate del Monferrato, e precisamente nei prospetti dove sono indicati i numeri delle obbligazioni della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria, sorteggiate nelle estrazioni di più antica data e non presentate al rimborso, vennero sottolineati, come appartenenti ad obbligazioni prescritte, i numeri seguenti, e cioè:

2823	7224	7935	8269	9209
15725	16487	16546	18041	20707

compresi nelle estrazioni seguite negli anni 1896, 1899, 1901, 1902, essendo stata applicata alle obbligazioni stesse la prescrizione quinquennale.

A rettifica di quanto venne indicato nei detti bollettini, si avverte che la prescrizione quinquennale, decorrente dalla data dell'inserzione dei numeri sorteggiati nella *Gazzetta ufficiale*, stabilita dall'art. 53 degli statuti della Società per le ferrovie del Monferrato, approvati con RR. decreti 11 gennaio 1863, n. 632, e 27 ottobre 1868, n. 2038, parte supplementare, dove riflettere soltanto le azioni privilegiate e comuni emesse dalla Società stessa; alle obbligazioni per la ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria deve essere invece applicata la prescrizione decennale, stabilita dall'art. 917 del Codice di commercio italiano; e ciò secondo il parere emesso dal Consiglio di Stato.

Roma, 30 giugno 1907.

Per il direttore generale
LUBRANO.

Per il direttore capo della 6ª divisione
ENRICI.

V. *per l'ufficio di riscontro della Corte dei conti*
MONACELLI.

OBBLIGAZIONI FERROVIARIE 3 0[0

create con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, emesse dalle Società italiane esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, il cui servizio fu assunto dalla Direzione generale del debito pubblico in forza dell'art. 14 della legge 8 agosto 1895, n. 486

Rettifica al Bollettino della 12ª estrazione del 10 maggio 1907.

Nel Bollettino della 12ª estrazione seguita il 10 maggio 1907 le obbligazioni ferroviarie 3 per cento, nel prospetto a pag. 5 per i numeri delle obbligazioni sorteggiate nella precedente estrazione seguita il 10 maggio 1906, vennero omessi i numeri 39091 a 39095 della rete Mediterranea di serie *C* ed il numero 3297 della rete Sicula di serie *B*, che appartengono ad obbligazioni tuttora rimborsabili.

Roma, addì 30 giugno 1907.

Per il direttore generale
LUBRANO.

Per il direttore capo della 6ª divisione
ENRICI.

V.° *per l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti*
MONACELLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 24 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.92 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 24 luglio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

23 luglio 1907

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto* .	101 76 29	99 88 29	101 52 78
3 1/2 % *netto* .	100 88 23	99.13 23	100 66 36
3 % *lordo*	69 70 —	68 50 —	68.94 91

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorsi generali a cattedre di scuole secondarie

Concorso a cattedre di lettere latine e greche nei licei governativi.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e da regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 10 posti di ruolo d'insegnante di lettere latine e greche nei licei governativi.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio del concorrente o quella della sede presso la quale egli intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14, comma 2°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento delle lettere latine e greche nei licei;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli istituti superiori e negli esami per il conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero; sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Sono dispensati dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune, dove dimora, non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne: verificandosi la formazione di corsi liceali completamente femminili, alle relative cattedre di ruolo si provvederà con un concorso fra donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, la quale potrà richiedere che interamente o in parte sia svolto in latino, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme, che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti delle discipline che si insegnano dalle cattedre messe a concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che l'accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2200; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
2 RAVA.

Concorso a cattedre di storia e geografia nei licei governativi.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 5 posti di ruolo di insegnante di storia e geografia nei licei governativi.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero della istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere la indicazione precisa del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale egli intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno di età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salvo le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142,

a favore di coloro, che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14, comma 2°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero della istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento di storia e geografia nei licei;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Sono dispensati dal presentare i documenti nn. 1, 2, 3, 4, 5 concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune, dove dimora, non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne: verificandosi la formazione di corsi liceali completamente femminili, alle relative cattedre di ruolo si provvederà con un concorso fra donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti delle discipline che si insegnano dalle cattedre messe a concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2200; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

2

Concorso a cattedre di matematica nei corsi maschili o con classi miste dei ginnasi governativi.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 10 posti di ruolo di insegnante di matematica nei corsi maschili o con classi miste dei ginnasi governativi.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20.

La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale egli intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, forniti di titolo legale d'abilitazione allo insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'articolo 14 comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento della matematica nei ginnasi;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Sono dispensati dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune, dove dimora, non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli o documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne: verificandosi la vacanza di qualche cattedra di ruolo in corsi esclusivamente femminili si provvederà con un concorso fra donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatili e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Tenuto conto delle disposizioni della legge 8 aprile 1906, n. 142, circa agli obblighi d'orario e alla riunione d'insegnamenti, seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo che risulteranno vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che l'accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 1800; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

2

Concorso a cattedre di francese nei corsi maschili o con classi miste dei ginnasi governativi.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141 e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 25 posti di ruolo d'insegnante di francese nei corsi maschili o con classi miste dei ginnasi governativi.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale egli intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14 comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1605), che abiliti all'insegnamento del francese nei ginnasi;

7° specchietto dei punti riportati negli esami per il conseguimento del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti o titoli che

vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Sono dispensati dal presentare i documenti nn. 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune, dove dimora, non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, olre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentata domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne: verificandosi la vacanza di qualche cattedra di ruolo in corsi eclusivamente femminili si provvederà con un concorso fra donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoti, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248. I concorrenti dovranno svolgere il tema interamente in francese.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti, che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Tenuto conto delle disposizioni della legge 8 aprile 1906, n. 142, circa gli obblighi d'orario e la riunione d'insegnamenti seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo che risulteranno vacanti al 1° ottobre p. v., e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura di un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 1800; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

2

Concorso a cattedre di pedagogia e morale nelle scuole normali maschili governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141 e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 5 posti di ruolo di insegnante di pedagogia e morale nelle scuole normali maschili governative.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale egli intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14, comma 2°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento, approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento di pedagogia e morale nelle scuole normali;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli Istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separa-

tamento dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Sono dispensati dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentata domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pisa, Perugia, Roma, Torino. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 4 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso, e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti, che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre prossimo venturo e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che l'accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2200; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

Concorso a cattedre di matematica nelle scuole normali femminili governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 20 posti di ruolo di insegnante di matematica nelle scuole normali femminili governative.

Al presente concorso sono ammesse soltanto le donne.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere la indicazione precisa del domicilio della concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che la concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, fornite di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricate fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14 comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui la concorrente dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento della matematica nelle scuole normali;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli Istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti le concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso e il nome della concorrente.

Sono dispensate dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 le concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 quelle che siano cittadine delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, la concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammesse al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli delle concorrenti, ciascuna di esse che sia stata ammessa al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatile del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà alle concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammesse le concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra le vincitrici del concorso non potranno essere annoverate coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria delle vincitrici del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Alla vincitrice del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto essa perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se essa risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerata nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per le vincitrici del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passate in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinaria e con lo stipendio annuo di L. 2400; ma coloro le quali fossero già ordinarie di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina le vincitrici del concorso dovranno rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

2

Concorso a cattedre di calligrafia nelle scuole normali femminili governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 10 posti di ruolo di insegnante di calligrafia nelle scuole normali femminili governative.

Al presente concorso sono ammesse soltanto le donne.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere la indicazione precisa del domicilio della concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che la concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, fornite di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricate fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14 comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato con R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui la concorrente dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° diploma, che abiliti all'insegnamento della calligrafia nelle scuole normali;

7° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

8° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti le concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubbblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome della concorrente.

Sono dispensate dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 le concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 quelle che siano cittadine delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, la concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammesse al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli delle concorrenti, ciascuna di esse che sia stata ammessa al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatile e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Aquila, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Macerata, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Venezia, Verona. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà alle concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e

per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso e in un esperimento di lezione; esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammesse le concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra le vincitrici del concorso non potranno essere annoverate coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria delle vincitrici del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Alla vincitrice del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto essa perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se essa risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerata nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura di un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per le vincitrici del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passate in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinaria e con lo stipendio annuo di L. 1200; ma coloro le quali fossero già ordinarie nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina la vincitrice del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

2

Concorso a cattedre di lingua italiana nelle scuole complementari governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 15 posti di ruolo d'insegnante di lingua italiana nelle scuole complementari governative

Al presente concorso sono ammesse soltanto le donne.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20.

La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio della concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che la concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, fornite di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricate fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14 comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141 e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui la concorrente dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento della lingua italiana nelle scuole complementari;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli Istituti superiori e negli esami per il conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti le concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome della concorrente.

Sono dispensate dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 le concorrenti che abbiano già un'ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 quelle che siano cittadine delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune, dove dimora, non abiti da oltre un biennio, la concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammesse al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli delle concorrenti, ciascuna di esse che sia stata ammessa al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatile e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà alle concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammesse le concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra le vincitrici del concorso non potranno essere annoverate coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi

Seguendo l'ordine della graduatoria delle vincitrici del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a

quelli che si renderanno vacanti successivamente. Alla vincitrice del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto essa perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se essa risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerata nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per le vincitrici del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passate in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinaria e con lo stipendio annuo di L. 1800; ma coloro le quali fossero già ordinarie di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina la vincitrice del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
2 RAVA.

Concorso a cattedre di storia e geografia nelle scuole complementari governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 25 posti di ruolo d'insegnante di storia e geografia nelle scuole complementari governative.

Al presente concorso sono ammesse soltanto le donne.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio della concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che la concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salvo le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, fornite di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricate fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dall'art. 14, comma 2°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui la concorrente dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905) che abiliti all'insegnamento della storia e geografia nelle scuole complementari;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli Istituti superiori e degli esami per il conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti le concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome della concorrente.

Sono dispensate dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 le concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 quelle che siano cittadine delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune, dove dimora, non abiti da oltre un biennio, la concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammesse al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli delle concorrenti, ciascuna di esse che sia stata ammessa al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatile e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di adottarlo, il provveditore agli studi leggerà alle concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti delle discipline che si insegnano dalle cattedre messe a concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammesse le concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra le vincitrici del concorso non potranno essere annoverate coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria delle vincitrici del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Alla vincitrice del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto essa perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se essa risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che l'accetta, sarà considerata nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per le vincitrici del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passate in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinaria e con lo stipendio annuo di L. 1800; ma coloro le quali

fossero già ordinarie di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina la vincitrice del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

2

Concorso a cattedre di lingua francese nelle scuole complementari governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141 e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 6 posti di ruolo di insegnante di lingua francese nelle scuole complementari governative.

Al presente concorso sono ammesse soltanto le donne

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere la indicazione precisa del domicilio della concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° l'attestato di nascita, dal quale risulti che la concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, fornite di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricate fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell' art. 14, comma 2°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l' avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui la concorrente dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell' istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento della lingua francese nelle scuole complementari;

7° specchietto dei punti riportati negli esami per il conseguimento del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti le concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e questo possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati saparatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero; sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome della concorrente.

Sono dispensate dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5, le concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 quelle che siano cittadine delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune, dove dimora, non abiti da oltre un biennio, la concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammesse al concorso coloro che non abbiano presentata domanda regolare, o che non l' abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli delle concorrenti, ciascuna di esse che sia stata ammessa al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatile e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà alle concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248. Le concorrenti dovranno svolgere il tema interamente in francese.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso, in una prova di cultura generale e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammesse le concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra le vincitrici del concorso non potranno essere annoverate coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria delle vincitrici del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Alla vincitrice del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto essa perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se essa risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerata nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per le vincitrici del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passate in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinaria e con lo stipendio annuo di L. 1800; ma coloro le quali fossero già ordinarie di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina la vincitrice del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

2

Concorso a cattedre di matematica nei corsi femminili delle scuole tecniche governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal

regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 10 posti di ruolo d'insegnante di matematica nei corsi femminili delle scuole tecniche governative.

Al presente concorso sono ammesse soltanto le donne.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio della concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che la concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro che, fornite di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricate fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14, comma 2°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l' avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui la concorrente dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dall'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento della matematica nelle scuole tecniche;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli Istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti le concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste, possibilmente, in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero; sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome della concorrente.

Sono dispensate dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 le concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 quelle che siano cittadine delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune, dove dimora, non abiti da oltre un biennio, la concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammesse al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli o documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli delle concorrenti, ciascuna di esse che sia stata ammessa al concorso riceverà comunicazione del posto tenuto nella gradutoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatile e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Venezia Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà alle concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma, e vi saranno ammesse le concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra le vincitrici del concorso non potranno essere annoverate coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria delle vincitrici del concorso, si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Alla vincitrice del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto essa perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se essa risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerata nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per le vincitrici del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passate in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinaria e con lo stipendio annuo di L. 1800; ma coloro le quali fossero già ordinarie di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina la vincitrice del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

2

Concorso a cattedre di disegno nei corsi femminili delle scuole tecniche governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 8 posti di ruolo d'insegnante di disegno nei corsi femminili delle scuole tecniche governative.

Al presente concorso sono ammesse soltanto le donne.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20.

La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio della concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova grafica, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che la concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio go-

vernativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142 a favore di coloro, che, fornite di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricate fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14, comma 2°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui la concorrente dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° diploma, che abiliti all'insegnamento del disegno nelle scuole tecniche;

7° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

8° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti. Ai documenti predetti le concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti o le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome della concorrente.

Sono dispensate dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 le concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 quelle che siano cittadine delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune, dove dimora, non abiti da oltre un biennio, la concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammesse al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Gli esami consteranno di una prova grafica e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli delle concorrenti, ciascuna di esse che sia stata ammessa al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatile e del giorno fissato per la prova grafica.

Sono sedi d'esame per la prova grafica: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Venezia, Verona. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà alle concorrenti tutte le norme che per la prova grafica e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammesse le concorrenti che nella prova grafica avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra le vincitrici del concorso non potranno essere annoverate coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria delle vincitrici del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Alla vincitrice del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto essa perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se essa risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta sarà considerata nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per le vincitrici del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passate in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinaria e con lo stipendio annuo di L. 1800; ma coloro le quali fossero già ordinarie di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'articolo 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina la vincitrice del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

2

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di letteratura francese nella R. Università di Torino.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 15 novembre 1907, e vi dovranno unire

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque esemplari.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e, fra questi, dov'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 11 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

3

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Telegrammi da Budapest recano che a Susak è stato tenuto ieri un numeroso comizio di croati, nel quale sono stati pronunciati violenti discorsi contro il Governo ungherese. Il deputato Supilo ha dichiarato che la lotta contro gli ungheresi cesserà soltanto quando la Croazia sarà completamente autonoma.

Un piccolo numero di croati è riuscito a penetrare in Fiume, ove è avvenuta qualche zuffa fra croati e cittadini di Fiume.

* * *

Ier l'altro il Sultano ha ricevuto la delegazione dei capi delle tribù dell'Yemen, prima di ritornare al proprio paese.

Il Sultano indirizzò loro un discorso, il cui testo comparirà nel giornale ufficiale. Il discorso si aggirò quasi per intero sulle notizie odierne dell'Yemen, di cui si mostrò afflittissimo, e sugli atti di brigantaggio commessi colà, i quali meriterebbero una severa esemplare punizione. Il Sultano però non vuole spargimento di sangue fra mussulmani e il Consiglio dei ministri ha gettato le basi di una riforma assicurante il progresso dell'Yemen, lo sviluppo della sua prosperità, il buon andamento de' suoi affari, l'organizzazione della giustizia, delle finanze, dell'amministrazione di polizia, la vita ed i beni degli abitanti. Queste misure - conclude il Sultano - sono già sanzionate e furono dati ordini perchè si mettano in vigore. Questa è la prima volta in 50 anni di Regno che il Sultano rivolge direttamente la parola ai suoi sudditi.

* * *

Telegrafano da Atene che notizie, da fonte autorizzata dalla Canea, annunziano la formazione di un nuovo gabinetto cretese sotto la presidenza di Logiadis.

La nomina del mussulmano Amed Bey Zades a capo del Ministero dell'istruzione è considerata come tale da eliminare qualsiasi ragione di dissidio fra la maggioranza cristiana e la minoranza mussulmana.

Il merito della soluzione della crisi spetta all' alto commissario Zaimis, che ha saputo evitare un nuovo scioglimento della Camera ed indurrà i mussulmani ad aderire allo stato attuale delle cose, prendendo parte alla direzione degli affari dell'isola.

Il nuovo Gabinetto disporrà di 44 voti sopra 68 deputati.

* * *

Secondo il *Petit Parisien*, la Mahalla, formatasi a Fez per una spedizione contro Er Raisuli, è bensì uscita dalla capitale, ma accampa in vicinanza della città, in attesa di soccorsi in denaro che si fanno molto aspettare. Il 18 luglio essa non si era ancora mossa di là.

Il Sultano continua a far spargere la voce che partirà egli stesso alla testa della Mahalla, ma ciò ha il solo scopo d'impressionare la popolazione. Si dubita molto che egli possa mettere in esecuzione questo suo proposito, perchè i suoi ministri vi sono assolutamente contrari.

Si dice a Tangeri che una seconda Mahalla, al comando di Nauchta Ben-Nagdadi, debba partire prossimamente in direzione del territorio di El Kmar, muovendo da Tetuan.

Si conferma che la missione dello sceriffo di Ouezzan, presso Er Raisuli, è completamente fallita.

* * *

Nonostante che telegrammi da Londra dicano che la situazione della capitale della Corea sia migliore, i disordini continuano nelle principali città della penisola.

Tuttavia si spera che mercè l'intervento delle truppe giapponesi la calma non tarderà a ristabilirsi.

A Tokio gli anziani hanno tenuto ieri un Consiglio.

Si dice che il Governo giapponese farà conoscere al Governo coreano le sue deliberazioni soltanto fra una settimana.

Generalmente però si ritiene che la completa annessione della Corea al Giappone non potrà tardar molto e che le truppe giapponesi resteranno in Seoul con lo specioso pretesto di mantenervi l'ordine.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

In memoria di Re Umberto. — I rappresentanti di numerose associazioni di Roma, riunitisi ieri sera, hanno stabilito che le associazioni cittadine, gli istituti e le corporazioni varie si riuniscano lunedì 29, alle ore 17, nella villa Umberto, per recarsi in ordinato corteo a portare corone e fiori sulla tomba del Re martire.

Sarà percorso il seguente itinerario: piazza del Popolo, corso Umberto, via Lata, piazza del Collegio Romano, via della Minerva.

Una speciale Commissione ebbe l'incarico della organizzazione del corteo.

Alta Corte di giustizia. — L'*Agenzia Stefani*, comunica:

« ROMA, 23. — Oggi, dalle 15 alle 19.30, sotto la presidenza del vicepresidente, on. Blaserna, riunitasi l'Alta Corte di giustizia in Camera di Consiglio:

« 1° ha dichiarata la legittimità della cattura degli accusati Nunzio Nasi ed Ignazio Lombardo, ordinata dal presidente, con decreto 15 luglio 1907, rigettando le relative istanze delle difese degli accusati medesimi;

« 2° ha rigettato le domande delle difese stesse quanto alla libertà provvisoria invocata;

« 3° facendo uso dei poteri riconosciuti dall'ultima parte dell'art. 56 del proprio regolamento giudiziario, che ammette la facoltà di derogare alle norme ordinarie di procedura, ha autorizzato il presidente a prendere i provvedimenti che crederà opportuni, relativamente alle persone degli accusati suddetti, purchè ne sia assicurata la presenza al dibattimento ».

Commissione permanente di vigilanza sugli Istituti di emissione. — Ieri, nel pomeriggio, ebbe luogo al Ministero del tesoro l'adunanza preannunziata della Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

S. E. il ministro del tesoro, Carcano, intervenuto all'adunanza, portò ai componenti la Commissione un saluto riconoscente e cordiale, rilevando gli eminenti servigi che essa rende al credito pubblico ed all'Amministrazione del tesoro.

La Commissione, sotto la presidenza del senatore Colombo, approvò all'unanimità la relazione al Parlamento sull'andamento degli Istituti di emissione durante il 1906, la relazione del Banco di Napoli sul servizio delle rimesse degli emigrati per lo stesso anno, le modificazioni proposte ai regolamenti generali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, determinate per quest'ultimo dai nuovi servizi del Credito agrario e del risparmio affidatigli da recenti leggi.

La Commissione, prendendo poi atto dell'accertamento della liquidazione delle attività immobilizzate della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia, eseguito con riferimento al 31 dicembre 1905 dalla Commissione per l'ispezione triennale, espresse l'avviso che sieno applicabili, in linea equitativa, ai detti Istituti le disposizioni degli articoli 66 e 72 del testo unico delle leggi bancarie circa la riduzione della tassa di circolazione.

Esposizione agricola industriale a Velletri. — Il 15 agosto sarà inaugurata a Velletri una mostra *agricola industriale zootecnica* che avrà la durata di due mesi sarà accompagnata da festeggiamenti d'occasione e sarà tenuta nei locali della villa Ginnetti.

La mostra più notevole sarà quella vinicola per l'importanza dei prodotti locali e regionali.

Il concorso per gli olii fini di oliva sarà esteso anche alle Calabrie, alle Puglie ed all'Umbria.

Ad un filantropo. — A Genova, senza alcuna pompa, venne ieri scoperta una lapide in memoria del fu senatore Cerruti fondatore della benemerita Società pel soccorso dei naufraghi

L'epigrafe dice:

« Nacque in questa casa nel 1820 — Il senatore Carlo Cesare Cerruti — Morì in Roma nel 1905 — Al valente ammiraglio — Suo benemerito presidente — La Società italiana di soccorso ai naufraghi — Pose questa memoria ».

Movimento commerciale. — Il 22 corr. vennero caricati a Genova 1335 carri, di cui 597 di carbone pel commercio; a Venezia 241 di cui 100 di carbone pel commercio; e a Savona 369, di cui 225 di carbone pel commercio.

Navi estere. — Ieri è giunto a Spezia da Tolone l'incrociatore portoghese *San Rafael* che scambiò col porto le salve di uso.

Marina militare. — Le RR. navi *B. Brin* e *Ferruccio* sono giunto a Beyruth. La *Vesuvio* è giunta a Chemulpo. La *Bronte* è partita da Punta Delgada.

Marina mercantile. — Da Tarifa ha transitato diretto a New York il *Sannio*, della N. G. I. Da Gibilterra ha transitato il *Brasile*, del'a Veloce, diretto a Buenos Aires. L'*Indiana*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Barcellona per Buenos Aires, Da Capo Sagres è passato il *Principe di Piemonte*, del Ll. Sabaudo.

ESTERO.

La produzione dell'oro. — Nel giugno decorso la Nuova Gallia del sud produsse 15,532 once di oro valutate a sterline 56,527 contro once 15,208 valutate a Ls. 56,247, nel giugno 1906. Durante i primi sei mesi dell' anno la produzione salì a 165,080 once, valutate a Ls. 588,264 contro 160,659 once calcolate a Ls. 565,581, durante il periodo corrispondente del 1906.

La Nuova Zelanda in detto mese produsse 26,702 once d' oro, valutate a Ls. 104,459 contro 48,640, valutate a Ls. 195,556, nel giugno 1906.

La Zecca di Londra. — Nell'anno 1906 la Zecca ha superato ogni altro precedente *record* per la quantità e valore delle monete coniate.

Furono battute 100,585,974 monete, delle quali 14,712,418 per un valore di sterline 12,589,699 e scellini 10 d'oro; 31,442.45 di argento di otto conî differenti, per un valore di sterline 1,882,592, mentre le monete di bronzo in tre conî differenti sommarono a 54,431,104 per un valore di sterline 184,980.

Il peso dell'oro fuso per la coniazione fu di 234 tonnellate e tre quarti.

Enormemente accresciuta è la coniazione delle monete di bronzo, e ciò in causa principalmente del grande uso che se ne fa con le macchine automatiche per la vendita di dolci, zolfanelli, sigarette, francobolli e dell'aumentato traffico del tramways. Si calcola che complessivamente circa 60,000,000 di monete di bronzo sono in permanenza immobilizzati nelle cassette delle macchine automatiche.

Oltre le indicate monete la Zecca di Londra ne ha coniate altre 12,298,843 del valore di sterline 195,812 per uso delle colonie.

Penalità telegrafiche in China. — Il *North China Herald*, che si pubblica a Shanghai, comunica quanto segue:

« In una conferenza che ebbe luogo recentemente a Pechino fra i ministri degli affari esteri e delle poste e telegrafi è stato deciso di condannare alla decapitazione sommaria qualunque impiegato telegrafico che sia stato riconosciuto colpevole di aver rivelato a persone estranee al servizio il contenuto dei telegrammi ufficiali segreti. A dieci anni di reclusione verrà condannato chi rivelerà il contenuto di telegrammi ufficiali ordinari. Finalmente, chiunque sapendo che un telegramma ufficiale è stato rivelato ad una persona estranea al servizio, non ne renderà informate le autorità, sarà passibile di cinque anni di reclusione. Queste disposizioni sono state comunicate ufficialmente a tutti i telegrafisti chinesi ».

Commercio anglo-francese. — Nel 1° semestre dell'anno corrente il valore dell'importazione britannica fu di sterline 328,365,300 e quello dell'esportazione di sterline 206,317,469.

In confronto del 1° semestre 1906 si ebbe un aumento di sterline 27,815,747, ossia di 9.2 per cento nell'importazione e di sterline 25,723,953, ossia di 14.2 per cento nell'esportazione.

Il movimento totale degli scambi nel 1° semestre 1907 fu dunque di 534,682,000 sterline contro 481,141,069 nel 1° semestre 1906; ma la bilancia commerciale resta ancora in *deficit* di sterline 122,047,831.

Nello stesso periodo, secondo la statistica pubblicata ora dalla Amministrazione doganale francese, la Francia esportò merci pel valore di 2,760,595,000 franchi, e ne importò per fr. 3,094,133,000.

In confronto del 1° semestre 1906 l'esportazione è aumentata di fr. 236,661,000 e l'importazione di fr. 245,420,000.

Così il movimento totale degli scambi si è elevato nel corrente anno a 5.855,000,000 franchi contro 5,373,000,000, nel periodo corrispondente dell'anno innanzi.

La bilancia commerciale, però, rimane in *deficit* di 333,538,000 franchi.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

TANGERI, 23. — Le notizie del caid Mac Lean sono meno buone. Er Raisuli avrebbe rifiutato di ricevere lo sceriffo di Ouezzan, dichiarando che non voleva trattare che con le potenze europee.

Er Raisuli esige dal Sultano di essere riconosciuto Governatore dei vasti territori di Fljanes, situati presso Tangeri.

VIENNA, 23. — *Camera dei deputati.* — Si procede alla elezione definitiva del presidente.

Weisskirchner viene eletto presidente e Zacek e Starzynski sono eletti vicepresidenti.

Si approva quindi il progetto relativo alla coniazione di monete d'oro pel giubileo dell'Imperatore ed il progetto per l'approvazione dell'aumento del 3 0[0 dei dazi doganali in Turchia.

Redlich dice che i risultati della politica austro-russa in Macedonia non sono soddisfacenti; chiede che il Governo presenti alla Camera un *Libro azzurro* sulla situazione in Macedonia, sull'attività dell'aggiunto civile austriaco e sul funzionamento della Commissione pel controllo finanziario.

L'oratore dice che l'esportazione austriaca in Oriente deve essere protetta più efficacemente dal Ministero degli esteri, e che il corpo diplomatico deve essere riformato secondo criteri moderni e democratici.

PARIGI, 23. — Soleillant, che violò ed uccise la bambina Marta Eberling, è stato dalla Corte d' assise condannato alla pena di morte. Soleillant ha ascoltato con apparente calma la lettura della sentenza.

L'AJA, 23. — La prima Sottocommissione della prima Commissione ha proseguito oggi la discussione della questione dell'arbitrato e del ricupero dei debiti.

I delegati di vari paesi hanno discusso i diversi punti di vista della questione e se sarebbe preferibile il ricorrere all'arbitrato obbligatorio o se sarebbe meglio usare trattati particolari.

Il seguito della discussione è stato rinviato a sabato prossimo.

EUREKA (California), 23. — Sembra che le vittime del vapore *Columbia* affondato ieri siano 60.

Sono stati sbarcati 144 superstiti.

LONDRA, 23. — L'ambasciatore britannico a Pietroburgo è qui giunto oggi. La sua permanenza a Londra, che durerà alcuni giorni, si riferisce ai negoziati anglo-russi. Questi negoziati procedono bene ma alcune questioni sono tuttora oggetto di discussione e non si deve attendere la conclusione di un accordo definitivo qualsiasi sennonchè fra alcune settimane almeno.

LONDRA, 23. — *Camera dei lordi.* — Si approva all'unanimità in terza lettura la legge sull'esercito territoriale.

Camera dei Comuni. — Il ministro degli affari esteri, Sir E. Grey, rispondendo ad analoga interrogazione, dice di avere letto su alcuni giornali il testo d'una risoluzione dei delegati inglesi alla Conferenza dell'Aia relativamente alla limitazione degli armamenti, ma afferma che nessuna risoluzione è stata ancora ufficialmente presentata alla Conferenza e non può dire quale testo sarà eventualmente proposto. Il ministro si augura che la risoluzione sia concepita in termini accettabili dalla Conferenza.

Si approva quindi in terza lettura, il progetto di legge che accorda l'eleggibilità per i Consigli comunali alle donne che godono il diritto elettorale per i Consigli stessi.

BELGRADO, 24. — Il Re, accompagnato dai ministri Pasic e Petric, è partito per Brestovatskabanja, ove si sottoporrà ad una cura.

VICTORIA (Columbia inglese), 24. — Un formidabile incendio è scoppiato nella parte settentrionale della città. Un vento impetuoso aiuta il propagarsi delle fiamme.

L'acqua manca. Sono distrutte numerose case; probabilmente 150, di cui la maggior parte abitate da povera gente.

PARIGI, 24. — Il *Petit Journal* dice che il Governo è stato prevenuto della risoluzione presa dai generali Metzinger e Michal, ciascuno per proprio conto.

Al Ministero degli interni si dichiara che i provvedimenti che riguardano i due generali saranno ufficialmente noti allo stesso momento e saranno comunicati contemporaneamente alla nomina dei loro successori.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 22 luglio 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	755.25.
Umidità relativa a mezzodì	39.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 29 6
	minimo 20 8
Pioggia in 24 ore	— —

23 luglio 1907.

In Europa: pressione massima di 761 sul Mediterraneo meridionale, minima di 750 su Pietroburgo.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 1 a 2 mm.; temperatura diminuita; temporali sparsi.

Barometro: quasi livellato intorno a 760.

Probabilità: venti deboli; tempo vario con qualche temporale, specialmente sul versante Adriatico.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 23 luglio 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	sereno	calmo	26 1	19 5
Spezia	sereno	calmo	27 8	19 8
Cuneo	sereno	—	23 7	14 5
Torino	sereno	—	25 8	16 2
Alessandria	sereno	—	28 8	15 0
Novara	sereno	—	31 4	15 4
Domodossola	sereno	—	26 8	12 8
Pavia	sereno	—	30 0	13 4
Milano	1/4 coperto	—	30 3	16 7
Como	—	—	—	—
Sondrio	sereno	—	26 9	16 4
Bergamo	sereno	—	24 3	13 7
Brescia	—	—	—	—
Cremona	1/4 coperto	—	29 1	17 0
Mantova	1/2 coperto	—	25 8	13 1
Verona	1/4 coperto	—	25 9	18 4
Belluno	3/4 coperto	—	24 0	15 2
Udine	1/2 coperto	—	24 7	16 5
Treviso	3/4 coperto	—	27 4	18 9
Venezia	3/4 coperto	calmo	24 0	19 8
Padova	1/2 coperto	—	24 1	19 1
Rovigo	1/2 coperto	—	24 7	18 2
Piacenza	sereno	—	24 7	16 3
Parma	coperto	—	26 3	15 5
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	27 5	18 0
Modena	1/2 coperto	—	25 6	18 3
Ferrara	sereno	—	25 8	17 8
Bologna	1/4 coperto	—	25 4	18 9
Ravenna	sereno	—	23 8	15 5
Forlì	sereno	—	26 0	19 0
Pesaro	sereno	calmo	24 6	16 2
Ancona	1/4 coperto	legg. mosso	25 0	19 5
Urbino	sereno	—	25 3	16 6
Macerata	1/4 coperto	—	25 7	16 5
Ascoli Piceno	sereno	—	28 5	17 0
Perugia	sereno	—	27 9	15 1
Camerino	sereno	—	24 3	12 3
Lucca	1/4 coperto	—	29 0	17 0
Pisa	sereno	—	28 3	15 3
Livorno	1/4 coperto	calmo	27 9	18 0
Firenze	sereno	—	28 6	16 5
Arezzo	sereno	—	29 2	14 8
Siena	sereno	—	28 7	15 0
Grosseto	—	—	—	—
Roma	sereno	—	29 4	20 8
Teramo	sereno	—	28 4	15 5
Chieti	3/4 coperto	—	26 3	18 0
Aquila	1/2 coperto	—	25 5	14 0
Agnone	sereno	—	24 1	14 0
Foggia	sereno	—	31 8	20 0
Bari	sereno	calmo	31 0	18 0
Lecce	1/4 coperto	—	33 0	20 5
Caserta	1/2 coperto	—	31 0	18 8
Napoli	1/2 coperto	calmo	26 3	21 2
Benevento	1/4 coperto	—	29 9	16 0
Avellino	sereno	—	25 5	15 5
Caggiano	sereno	—	26 9	16 2
Potenza	sereno	—	26 0	16 5
Cosenza	sereno	—	32 7	20 5
Tiriolo	sereno	—	26 2	15 1
Reggio Calabria	sereno	calmo	27 0	19 0
Trapani	coperto	calmo	30 3	23 2
Palermo	sereno	calmo	32 8	19 0
Porto Empedocle	1/4 coperto	calmo	28 0	21 0
Caltanissetta	sereno	—	31 8	22 7
Messina	1/4 coperto	calmo	33 2	22 3
Catania	sereno	calmo	31 0	23 6
Siracusa	3/4 coperto	calmo	29 7	21 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	32 6	20 0
Sassari	sereno	—	29 6	19 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.